

**PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 24 GIUGNO 2021**

**OGGETTO:** Deliberazione di G.C. n. 225 del 01/06/2021 ad oggetto: “Proposta al Consiglio: al Consiglio: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co. I lett. d) e lett. e) del dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/05/2020 — 31/10/2020 e scaturenti da istanze dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione per anticipazione somme dovute in forza della sentenza le Espropriazioni n. 4380/2019 del 11/09/2020 per ricorso in riassunzione della ditta Colombrino Umberto+5”. Trasmessa in data 08/06/2021- PG/2021/450770.

L'anno duemilaventuno il giorno 24 del mese di giugno, con modalità a distanza a causa dell'emergenza da COVID 19, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

<b>dr. Costantino SESSA</b>	<b>Presidente</b>
<b>dr. Domenico CAROZZA</b>	<b>Componente</b>
<b>dr. Antonio DANIELE</b>	<b>Componente</b>

per esprimere il parere di propria competenza di cui all'art. 239, comma 1, lett. b.2, del D.Lgs. 267/2000;

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

**PREMESSO**

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione di C.C. n. 13 del 04/08/2020 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2019;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 10/12/2020 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D. U.P.) 2020/2022;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10/12/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09/10/2020 è stato approvato il Regolamento di Contabilità dell'Ente il quale disciplina che, con cadenza almeno quadrimestrale, si procede alla ricognizione dei d.f.b di cui all'art. 194 del Tuel ed il dirigente responsabile di struttura inoltra la documentazione giustificativa al servizio finanziario che, a conclusione dell'istruttoria, predispone il provvedimento deliberativo da sottoporre al Consiglio Comunale.
- che con la D.G del 04.06.09 n. 918, l'Amministrazione ha dettato gli indirizzi in ordine al procedimento amministrativo di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- che la deliberazione GC 30.04.13 n.299, che ha modificato ed integrato le disposizioni della già citata deliberazione GC 918/2009, in considerazione dell'entrata in vigore dell'art.147 bis "Controllo di regolarità amministrativa e contabile" del D.Lg.vo 18/08/00 n.267;
- **che l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole in data 10/01/2021 sul debito fuori bilancio in oggetto, proposto con deliberazione di G.C. 493 del 30/12/2020, ma non approvato in Consiglio Comunale;**

### RICHIAMATO

- l'art. 194 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:
  - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
  - b) copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;
  - c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi locali;
  - d) **procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;**
  - e) **acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art.191 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di**

Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) - tel.:(+39) 081 795 9702-3 – fax :(+39) 081 795 9707  
e mail: [revisori.conti@comune.napoli.it](mailto:revisori.conti@comune.napoli.it)

### **CONSIDERATO**

- che il Dipartimento di Ragioneria con la circolare PG n. 731270 del 04/11/2020 ha dato avvio alla ricognizione dei debiti fuori bilancio per il periodo 1° maggio – 31 ottobre 2020;
- che a seguito della **ricognizione 1° maggio – 31 ottobre 2020** il Servizio Area Manutenzione Supporto al RUP ha evidenziato **debiti fuori bilancio ai sensi dell'Art. 194 , comma 1, lettera d) del D. Lgs n. 267/2000 per € 246.054,94 compreso di Iva per indennità di esproprio, ed € 42.314,48 per rimborso delle spese processuali corrisposte al procuratore di parte attrice Avv. Stefano Curcio, ai sensi del comma 1, lettera e) D. Lgs n. 267/2000, il tutto per un ammontare complessivo di € 288.369,42, a favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione;**
- che i debiti traggono origine dalla successione ai sensi della Legge n. 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria Titolo VIII Legge n. 219/81 per la realizzazione di opere pubbliche rientranti nel Programma Straordinario di Edilizia Residenziale (P.S.E.R.) e derivano dalle attività condotte dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione, ex Concessionario responsabile del Comparto Edilizio n° 10 zona Barra — San Giovanni per la costruzione di 20.000 alloggi e relative opere infrastrutturali, giusta Convenzione Rep. n. 8 del 04/08/1981 e relativi atti aggiuntivi; trattasi, nel caso di specie, di ripetizione degli esborsi effettuati dal Concessionario a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge n. 219/81 ;
- che con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo posta in data 08/02/2019 al Comune di Napoli ed in data 16/02/2019 al Consorzio Napoli 10, la ditta Colombrino Umberto + 5 ha azionato ricorso R.G. n. 612/2019 innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea legittima relative all'immobile sito in via Ciccarelli n. 53 ed identificato in catasto al foglio 12 sez. BAR, particella 131 subalterni 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 subalterno 2;
- che con sentenza n.4380/2019 depositata in Cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 11/09/2019, acquisita agli atti del Servizio Supporto ai RUP al PG/2020/340612 del 15/05/2020, la G.S.E. ha rigettato la domanda nei confronti del Comune di Napoli per difetto di legittimazione

**Collegio dei Revisori dei Conti**

*passiva e condannato il Consorzio Napoli 10 al deposito delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, come determinate dalla medesima Giunta, oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio (n. 48 del 13/07/2010) fino alla data del deposito, nonché al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice con attribuzione al procuratore Avv. Stefano Curcio, dichiaratosi anticipatario, ed al pagamento degli onorari dei componenti della Giunta;*

*- che per l'effetto, il Consorzio ha adempiuto al comando giudiziale mediante deposito delle indennità stabilite nella citata sentenza, nonché pagamento delle spese processuali in favore del procuratore Avv. Stefano Curcio e, per Convenzione, ha formulato le seguenti istanze di rimborso degli esborsi effettuati nei confronti del Concedente Comune di Napoli;*

*- che tutta la documentazione relativa al d.f.b. è stata trasmessa dal Servizio competente al Dipartimento Ragioneria per i successivi adempimenti di competenza;*

*- che con nota PG/2021/340814 del 27/04/2021 il Ragioniere Generale ha indicato i riferimenti contabili su cui imputare la spese in esercizio provvisorio 2021;*

**ACCERTATO**

***-che la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio, pari complessivamente ad euro 288.369,42 è assicurata con il cap. 42051 cod. 01.11-1.10.05.04.001, del bilancio esercizio provvisorio 2021, con ricorso al prelievo dal fondo di riserva;***

**TENUTO CONTO**

***-che i debiti di cui si propone il riconoscimento, appaiono riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 194 lett. d) ed e) del D.Lgs. n.267/00;***

*-che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei d.f.b., è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;*

*-che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;*



**VISTO**

- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, espresso dal Dirigente Proponente – Area Manutenzione e supporto al RUP;
- la relazione illustrativa e l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa, rilasciate dal Dirigente competente, ove si evidenzia in merito ai debiti f.b. lett.e) di euro 42.314,48 che l'Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;
- il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, espresso dal Ragioniere Generale.
- le osservazioni del Vice Segretario Generale;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**TUTTO QUANTO PREMESSO, RICHIAMATO, CONSIDERATO,**

**ACCERTATO, TENUTO CONTO E VISTO**

**ESPRIME**

*Per quanto di competenza, il proprio parere in termini di “favorevole” ai sensi dell'art. 239 del TUEL alla **deliberazione di G.C. n. 225 del 01/06/2021** – ad oggetto: “ “Proposta al Consiglio: al Consiglio: Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co. I lett. d) e lett. e) del dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/05/2020 — 31/10/2020 e scaturenti da istanze dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione per anticipazione somme dovute in forza della sentenza le Espropriazioni n. 4380/2019 del 11/09/2020 per ricorso in riassunzione della ditta Colombrino Umberto+5”;*

**RAMMENTA**

*-che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;*



*Collegio dei Revisori dei Conti*

## **INVITA**

*-gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art.23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.*

***Napoli, 24 Giugno 2021***

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

*dr. Costantino Sessa - Presidente  
dr. Antonio Daniele - Componente  
dr. Domenico Carozza - Componente*

*Sottoscritta digitalmente\**

*\*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*

**Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo 3° piano – 80133 [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) - tel.:(+39) 081 795 9702-3 – fax :(+39) 081 795 9707  
e mail: [revisori.conti@comune.napoli.it](mailto:revisori.conti@comune.napoli.it)**

***Pag. 6 di 6***

ORIGINAL

COMUNE DI NAPOLI

AREA: MANUTENZIONE

SERVIZIO: SUPPORTO AI RUP

ASSESSORATO all'Urbanistica, ASSESSORATO al Patrimonio e  
ASSESSORATO al Verde

Proposta di deliberazione prot. n° 2 del 28/04/2021

(Proposta al Consiglio)

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 225/2021

**OGGETTO: Proposta al Consiglio:** Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/05/2020 - 31/10/2020 e scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione per anticipazione somme dovute in forza della sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni n. 4380/2019 del 11/09/2020 per ricorso in riassunzione della ditta Colombrino Umberto+5.

Il giorno 01.06.2021, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° ..... Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

X A

**ASSESSORI(\*):**Carmine PISCOPO  
(Vicesindaco)

X A

Lucia Francesca MENNA

X A

Annamaria PALMIERI

X A

Raffaele DEL GIUDICE

P X

Ciro BORRIELLO

P X

Donatella CHIODO

P X

Giovanni PAGANO

X A

Luigi FELACO

X A

Rosaria GALIERO

X A

Alessandra CLEMENTE

X A

Marco GAUDINI

P X

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(\*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: ..... Luigi de MAGISTRIS .....Assiste il Segretario del Comune: ..... Anna D'ORLANDO .....

X in MODALITA' VIDEO CONFERENZA

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Il Vice Segretario Generale

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dell'Assessore al Patrimonio e dell'Assessore al Verde,

**Premesso che:**

- i debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che gravano sull'ente pubblico, assunte in assenza di una specifica previsione di bilancio;
- il principio contabile n. 2/90-108 dell'Osservatorio sulla Finanza Locale fornisce indicazioni operative in materia di debiti fuori bilancio, peraltro chiarendo che la funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte; nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli artt. 243bis e ss. del D. Lgs. n.267/00;
- il procedimento amministrativo per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è disciplinato dall'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità e dalle deliberazioni di Giunta Comunale n. 918 del 04.06.09, n.299 del 30.04.13 e n.305 del 06.05.15, integrate dalle circolari esplicative PG. nn. 137581/10, 801132/12 e 733768/14;
- con la circolare PG/2020/731270 del 04/11/2020 del Dipartimento Ragioneria è stato dato avvio alla procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/05/2020 – 31/10/2020 ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. b-c-d-e) D.Lgs. 267/2000, definendo tempi e modalità di trasmissione delle proposte di debito.

**Considerato che:**

- i debiti oggetto del presente atto traggono origine dalla successione ai sensi della Legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria Titolo VIII Legge 219/81 per la realizzazione di opere pubbliche rientranti nel Programma Straordinario di Edilizia Residenziale (P.S.E.R.) e derivano dalle attività condotte dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione, ex Concessionario responsabile del Comparto Edilizio n° 10 zona Barra – San Giovanni per la costruzione di 20.000 alloggi e relative opere infrastrutturali, giusta Convenzione Rep. n. 8 del 04/08/1981 e relativi atti aggiuntivi; trattasi, nel caso di specie, di ripetizione degli esborsi effettuati dal Concessionario a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessione traslativa ex Legge 219/81;
- con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo posta in data 08/02/2019 al Comune di Napoli ed in data 16/02/2019 al Consorzio Napoli 10, la ditta Colombrino Umberto + 5 ha azionato ricorso R.G. n. 612/2019 innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli per la rideterminazione delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea legittima relative all'immobile sito in via Ciccarelli n. 53 ed identificato in catasto al foglio 12 sez. BAR, particella 131 subalterni 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 subalterno 2;
- con sentenza n. 4380/2019 depositata in Cancelleria della Corte di Appello di Napoli in data 11/09/2019, acquisita agli atti del Servizio Supporto ai RUP al PG/2020/340612 del 15/05/2020, la G.S.E. ha rigettato la domanda nei confronti del Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva e condannato il Consorzio Napoli 10 al deposito delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, come determinate dalla medesima Giunta, oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio (n. 48 del 13/07/2010) fino alla data del deposito, nonché al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice con attribuzione al procuratore Avv. Stefano Curcio, dichiaratosi anticipatario, ed al pagamento degli onorari dei componenti della Giunta;
- per l'effetto, il Consorzio ha adempiuto al comando giudiziale mediante deposito delle indennità stabilite nella citata sentenza, nonché pagamento delle spese processuali in favore del procuratore Avv. Stefano Curcio e, per Convenzione, ha formulato le seguenti istanze di rimborso degli esborsi effettuati nei confronti del Concedente Comune di Napoli:
  - a) nota prot. consortile n. 14/2020 del 13/05/2020, acquisita al PG/2020/340665 del 15/05/2020, con la quale ha chiesto il rimborso delle indennità di esproprio e di occupazione legittima depositate a Cassa DD.PP. in favore delle ditte Colombrino Umberto +5, previo costituzione del deposito, per complessivi € 205.009,92, inclusi gli interessi legali maturati dalla data del decreto di esproprio e fino al deposito;

**Il Vice Segretario Generale**

*[Firma]*  
**8**

- b) nota prot. consortile n. 13/2020 del 13/05/2020, acquisita al PG/2020/340612 del 15/05/2020, e successiva integrazione prot. consortile n. 17/2020 del 20/07/2020, acquisita al PG/2020/494922 del 20/07/2020, con le quali ha chiesto il rimborso delle spese processuali corrisposte al procuratore di parte attrice Avv. Stefano Curcio per complessivi € 42.314,48.

**Considerato, altresì, che:**

- in aderenza alle indicazioni della succitata circolare PG/2020/731270, questo Servizio ha formulato proposta di delibera di Giunta Comunale, identificata col n. 3 del 26/11/2020 di riconoscimento della legittimità di n° 2 debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, manifestatisi nel periodo 01/05/2020 – 31/10/2020 in favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione per complessivi € 288.369,42;
- questo Servizio ha trasmesso con nota PG/2020/788607 del 26/11/2020 la suddetta proposta di delibera agli Assessori al ramo al fine di acquisire il visto di competenza e, nelle more, ha rimesso gli atti al Dipartimento Ragioneria con nota PG/2020/788623 del 26/11/2020 per gli adempimenti successivi;
- entro il 31/12/2020 tale proposta è stata approvata in Giunta comunale con atto n. 493 del 30/12/2020, ma non in Consiglio comunale;
- con nota PG/2021/340814 del 27/04/2021 il Ragioniere Generale ha rappresentato che per consentire al Consiglio Comunale di approvare tale proposta entro il termine stabilito dall'art. 29 comma 4 del Regolamento di Contabilità comunale, è necessario assicurare la relativa copertura finanziaria sul corrente esercizio 2021.

**Vista:**

- la nota PG/2019/356389 del 17/04/2019 dell'Avvocato Generale, pervenuta al Servizio Supporto ai RUP per il tramite del Responsabile dell'Area Infrastrutture con nota PG/2019/385601 del 02/05/2019, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine all'inquadramento dei rimborsi agli ex Concessionari ex Titolo VIII L. 219/81 per sentenze di condanna irrogate nei riguardi degli stessi dalla G.S.E. nell'ambito della tipologia dei debiti fuori bilancio;
- la nota PG/2019/572886 del 01/07/2019 del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità, con la quale viene confermato che le indennità di esproprio e/o occupazione anticipate dai Concessionari ex Legge 219/81 sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.);
- la nota PG/2021/340814 del 27/04/2021 del Ragioniere Generale, nella quale vengono indicati i riferimenti contabili su cui imputare la spesa in esercizio provvisorio 2021.

**Rilevato che:**

- pertanto, i debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento con il presente atto ammontano complessivamente ad € 288.369,42, così ripartiti:
  - D.F.B. n. 1 lett. d) in favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione per € 246.054,94;
  - D.F.B. n. 2 lett. e) in favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione per € 42.314,48;
- per la relativa copertura finanziaria risulta necessario ricorrere al prelievo dal fondo di riserva (20.01-1.10.01.01.001) in esercizio provvisorio 2021, con imputazione della spesa sul Capitolo 42051 cod. bil. 01.11-1.10.05.04.001 per complessivi € 288.369,42.

**Visti:**

- il D.Lgs n.267/00 ed il D.Lgs. n.118/11;
- il vigente Regolamento di Contabilità.

**Attestato che:**

- il presente atto è predisposto nel rispetto della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147bis del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e degli artt. 13 e 17 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di CC n.4 del 28.02.2013;
- non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione ai sensi dell'art.6bis della L. 241 del 07.08.1990, degli artt.7-9 del Codice di comportamento dell'Ente e degli artt. 6-7 del DPR n.62/2013.

Il Vice Segretario Generale




Tutto quanto premesso e ritenuto necessario procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio come sopra contabilizzati.

*Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 45 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. L1083/2021/002:*

- L1083\_002\_01. Nota prot. consortile n. 14/2020 del 13/05/2020, acquisita al PG/2020/340665 del 15/05/2020;*
- L1083\_002\_02. Nota prot. consortile n. 13/2020 del 13/05/2020, acquisita al PG/2020/340612 del 15/05/2020;*
- L1083\_002\_03. Nota prot. consortile n. 17/2020 del 20/07/2020, acquisita al PG/2020/494922 del 20/07/2020;*
- L1083\_002\_04. Nota PG/2019/385601 del 02/05/2019 del Responsabile dell'Area Infrastrutture con allegata nota PG/2019/356389 del 17/04/2019 dell'Avvocato Generale;*
- L1083\_002\_05. Nota PG/2019/572886 del 01/07/2019 del Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità;*
- L1083\_002\_06. Nota PG/2021/340814 del 27/04/2021 del Ragioniere Generale;*
- L1083\_002\_07. Scheda A;*
- L1083\_002\_08. Scheda B;*
- L1083\_002\_09. Scheda A1 per il debito lett. e);*
- L1083\_002\_10. Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa per il debito lett. e).*

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP  
Arch. Alfonso Glezzi



Con voti UNANIMI,

**DELIBERA**

**Proporre alla Giunta Comunale:**

- 1. di autorizzare** in regime di esercizio provvisorio il prelevamento dal fondo di riserva Missione 20 - Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 10 dell'importo di € 288.369,42;
- 2. di incrementare** lo stanziamento della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 10 - capitolo di nuova istituzione da denominare *"Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. d) e lett. e) per istanze di rimborso formulate dal CONSORZIO NAPOLI 10 in liquidazione per anticipazione somme dovute in forza della sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni n. 4380/2019 del 11/09/2019 per ricorso in riassunzione della ditta Colombrino Umberto+5"* per € 288.369,42 da assegnare al Servizio Supporto ai RUP;

**Proporre al Consiglio Comunale:**

- 3. di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio insorto per l'importo complessivo di € 246.054,94 in favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione scaturente dalla istanza di rimborso prot. consortile n. 14/2020 del 13/05/2020, acquisita al PG/2020/340665 del 15/05/2020;
- 4. di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio insorto per l'importo complessivo di € 42.314,48 in favore del Consorzio Napoli 10 in liquidazione scaturente dalla istanza di rimborso prot. consortile n. 13/2020 del 13/05/2020, acquisita al PG/2020/340612 del 15/05/2020, e successiva integrazione prot. consortile n. 17/2020 del 20/07/2020, acquisita al PG/2020/494922 del 20/07/2020;
- 5. di disporre**, infine, con riguardo agli adempimenti successivi, quanto segue:
  - il Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale inoltrerà il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 co.5 della legge n. 289/2002, al Servizio Ispettivo, ai Servizi Finanziari ed al Servizio Supporto ai RUP proponente il

**Il Vice Segretario Generale**


riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, in uno alle schede di proposta formulate, per i rispettivi consequenziali adempimenti;

- il Servizio Ispettivo procederà alla verifica della sussistenza di eventuali responsabilità in ordine alla insorgenza dei debiti oggetto del presente atto, secondo la disciplina del Regolamento sull'attività ispettiva e in base alle indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- rimandare a tutto quanto ulteriormente disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 918 del 4 giugno 2009, modificata ed integrata dalle deliberazioni GC 30.04.13 n.299 e CC n.31 del 23.05.18 e da ogni ulteriore atto o circolare esplicativa in materia.


☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


L'Assessore all'Urbanistica  
Prof. Carmine Piscopo




L'Assessore al Patrimonio  
Dott.ssa Alessandra Clemente




L'Assessore al Verde  
Dott. Luigi Felaco



Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP  
Arch. Alfonso Ghezzi



VISTO: Il Responsabile di Area Manutenzione  
Arch. Alfonso Ghezzi



Il Vice Segretario Generale







COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 2 DEL 28/04/2021, AVENTE AD OGGETTO:

**Proposta al Consiglio:** Riconoscimento della legittimità, ai sensi dell'art. 194 co.1 lett. d) e lett. e) del D.Lgs. 18.08.00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 01/05/2020 – 31/10/2020 e scaturenti da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione per anticipazione somme dovute in forza della sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni n. 4380/2019 del 11/09/2020 per ricorso in riassunzione della ditta Colombrino Umberto+5.

Il Dirigente del Servizio Supporto ai RUP Arch. Alfonso Ghezzi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.....

.....

.....

.....

.....

.....

Addi, .....

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il ...24/05/2021... e protocollata con il n...D.R.C./2021/251.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....

.....

.....

.....

.....

Addi, .....

IL RAGIONIERE GENERALE

Ver 54 - cap 142018

7

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria Generale  
Servizio Gestione Bilancio  
Servizio Programmazione e Rendicontazione

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 2 DEL 28-04-2021 - DGC/2021/251 DEL 21.05.2021 - SERVIZIO SUPPORTO AI RUP**

Con la proposta in esame si propone alla Giunta Comunale:

- di autorizzare, ai sensi dell' art.166, comma 2) del D.lgs 267/2000 il prelevamento dal Fondo di Riserva dell'importo dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera d) per € 246.054,94 e lettera e) per € 42.314,48 del D.to L.vo 267/00 manifestatisi nel periodo 01-05-2020/31-10-2020 e scaturente da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10, in liquidazione, per anticipazione somme dovute in forza della sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni n. 4380/19 dell' 11-09-2019 per un importo complessivo di € 288.369,42.

Tanto, atteso che la precedente deliberazione di Giunta di Proposta al Consiglio n. 493 del 30.12.2020 di riconoscimento del debito fuori bilancio non è stata approvata entro il 31.12.2020 dal Consiglio Comunale.

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale:

il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell' art.194 comma 1 lettera d) per € 246.054,94 e lettera e) per € 42.314,48 manifestatisi nel periodo 01-05-2020/31-10-2020, scaturente da istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10, in liquidazione.

letta la relazione illustrativa inerente i debiti fuori bilancio;

Vista l'attestazione di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell' art. 147 comma 1 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 17 comma 2 lettera e) di cui al debito di lettera e) per € 42.314,48 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni in cui si evidenzia, tra l'altro, che: *"l'Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento"*

La spesa di € 288.369,42 trova copertura finanziaria sul capitolo 142058 "Debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.d) e lett.e) per istanze di rimborso formulate dal Consorzio Napoli 10 in liquidazione per anticipazione somme dovute in forza della sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni n. 4380/2019 dell' 11.09.2019 per ricorso in riassunzione della ditta Colombrino Umberto +5" cod. Bil. 1.11-10 E.P 2021 con prelevamento di pari importo dal Fondo di Riserva cod. Bil. 20.01-1.10.

Tanto premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 28.05.2021

Il Ragioniere Generale  
dott. Raffaele Grimaldi

8

**Osservazioni del Segretario Generale**  
**Proposta di deliberazione dell'Area Manutenzione – Servizio Supporto ai RUP**  
(prot. n. 2 del 28/4/2021 - S.G. 231 del 28/5/2021)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dalla dirigenza proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso in termini di *"favorevole"*.

Visto il parere di regolarità contabile reso dal Ragioniere Generale, parimenti espresso in termini favorevoli.

Atteso che con il presente atto, e la documentazione allegata che ne forma parte integrante, si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio, manifestatisi nel periodo 1 maggio 2020-31 ottobre 2020, per un importo complessivo di € 288.369,42, di cui un debito rientrante nella lett. d) dell'art. 194, co. 1 del *TUEL* pari ad € 246.054,94 e un debito rientrante nella lett. e) del su citato art. 194 pari a € 42.314,48.

Con il medesimo atto, altresì, si sottopone alla Giunta Comunale l'approvazione dell'operazione di prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del d.lgs. 267/2000 (*TUEL*), per il medesimo importo di € 288.369,42, dell'esercizio provvisorio 2021 del bilancio, onde garantire la copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio di cui viene proposto il riconoscimento.

Dalle premesse della proposta si rileva la seguente motivazione: consentire la copertura finanziaria della spesa per il rimborso dell'importo di € 288.369,42 in favore del "Consorzio Napoli 10" in liquidazione e scaturito dall'anticipazione delle somme dovute per effetto della sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni n. 4380/19 del 11/9/2019.

Nelle premesse della proposta sono riportati, altresì, i riferimenti normativi e i provvedimenti presupposti a fondamento della stessa. Si richiamano, in particolare l'art. 194, co. 1, lett. d) ed e), del d.lgs. n. 267/2000 (*TUEL*).

Per i peculiari aspetti tecnici caratterizzanti l'atto proposto, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni effettuate dalla dirigenza proponente, alla quale si ricorda che compete la responsabilità in merito alla regolarità tecnica espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del *TUEL*. Rilevano, in particolare, le attestazioni rese dalla dirigenza nelle schede allegate e, in particolare, nelle relazioni illustrative e nelle attestazioni, anche relativamente all'applicazione della decurtazione percentuale dell'utile d'impresa. Non si può, tuttavia, non richiamare l'attenzione della stessa dirigenza in ordine alla necessaria assunzione di tutte le misure e cautele per limitare, per il futuro, nella massima misura possibile, il fenomeno della formazione di debiti fuori bilancio.

Spetta all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione ai fini dell'adozione dell'atto proposto.

Si ricorda che sulla presente proposta dovrà essere reso il parere dell'Organo di revisione finanziaria ai sensi dell'art. 239 del *TUEL* e si ricorda, altresì, l'obbligo di comunicazione alla competente Procura della Corte dei Conti dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

VISTO:  
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Si ricorda, infine, l'attività di verifica a campione dei debiti fuori bilancio esercitata dal Servizio Ispettivo dell'Ente, in conformità al corrente *"Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"* e al vigente *"Regolamento dell'attività ispettiva"* dell'Ente.

~~VISTO:  
Il Sindaco~~

**Il Vicesegretario Generale**  
Cinzia D'Oriano

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 225..... del 01.06.21. composta da n. 10. pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 04/06/2021 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

### ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data \_\_\_\_\_
- ☐ Deliberazione decaduta \_\_\_\_\_
- ☐ Altro \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Segreteria della Giunta comunale

### Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

Da "napoli10@pec.it" <napoli10@pec.it>

A "Comune di Napoli" <supporto.rup@pec.comune.napoli.it>

Data giovedì 14 maggio 2020 - 09:29

**Nota Consorzio Napoli 10 n SA-RP-rp n 14/2020**

Pe/340665

Si trasmette in allegato la nota in oggetto.

Distinti saluti

del 15/5/2020

**Allegato(i)**

Nota Consorzio Napoli 10 SA-RP-rp n 14-2020.pdf (604 Kb)

sent 4380 19 Colombrino.pdf (1113 Kb)

4380  
19

SENTENZA N.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Giunta Speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte di Appello di Napoli, composta dai signori:

Dott. GIUSEPPE DE CAROLIS DI PROSEDI	Presidente
Ing. Prof. VINCENZO DEL GIUDICE	Componente tecnico
Arch. FRANCESCO TEDESCHI	Componente tecnico

riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.612 dell'anno 2019 del Registro Generale, avente ad oggetto: Indennità di espropriazione e di occupazione. Riassunzione dalla Cassazione.

**TRA**

**COLOMBRINO Umberto**, nato a Napoli il 28/01/1938, C.F. CLN MRT 38A28 F839C, **COLOMBRINO Pasquale**, nato a Napoli il 25/09/1940, C.F. CLN PQL 40P25 F839L; **COLOMBRINO Mario**, nato a Napoli il 01/11/1942, C.F. CLN MRA 42S01 F839V, **COLOMBRINO Salvatore**, nato a Napoli il 02/12/1944, C.F. CLN SVT 44T02 F839F, **COLOMBRINO Gaetano**, nato a Napoli il 25/02/1949, C.F. CLN GTN 49B25 F839S, **COLOMBRINO Ester**, nata a Napoli il 07/04/1954, C.F. CLN STR 54D47 F839U, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via Francesco Crispi n. 62, presso lo studio dell'avv. Stefano Curcio, CF: CRCSFN73D11F839R, dal quale sono rappresentati e difesi, in virtù di mandato a margine dell'atto di riassunzione;

**PARTE ATTRICE**

E

**Consorzio Napoli 10 in liquidazione**, in persona del liquidatore p.t., con sede in Napoli alla via Brin 64, rappresentato e difeso giusta mandato a margine dell'atto, dall'avv.to Alessandro Marotta presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 5.

**PARTE CONVENUTA**

E

**COMUNE DI NAPOLI**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato in Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio, Napoli

**PARTE CONVENUTA contumace**

**CONCLUSIONI:**

Il procuratore degli attori conclude chiedendo l'accoglimento delle domande con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il procuratore del convenuto consorzio conclude chiedendo il rigetto delle domande.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo posta in data 08/02/2019 al Comune di Napoli e in data 16.2.2019 al Consorzio Napoli 10, gli attori in riassunzione assumevano, tra l'altro:

- che con atto di citazione notificato in data 20-21/05/2015 al Comune di Napoli ed al Consorzio Napoli 10, i germani COLOMBRINO Umberto, Pasquale, Mario, Salvatore, Gaetano ed Ester quali eredi dei loro genitori Raffaele Colombrino, nato a Napoli il 30/09/1908 ed ivi deceduto in data 13/11/1980, e

RG. 612/19  
Cron 3/19  
Est. Fless  
Prosp. di Consorzio a R. P.  
Oggetto:  
Indennità di esprop.  
riazione e di  
occupazione.  
Rinvio Cass.



Ida Piersanti, adivano la Giunta Speciale per vedersi liquidata l'indennità di espropriazione e di occupazione di un compendio immobiliare in Napoli, quartiere Barra, alla via Ciccarelli n. 53, costituito da un unico fabbricato riportato nel Catasto Fabbricati alla partita 11536, alla sez. Barra, foglio 12, particella 131, sub 3,4,7,8,9,10 ed 11, particella 373 sub 2 e particella 132 sub 5;

- che, detti immobili, acquistati da Giovanni Castellano con atto per notar Angelo Spena del 15/10/1969, da Raffaele Colombrino, nel 1969 erano stati ristrutturati, mediante abbattimento e ricostruzione, del fabbricato alla Via Ciccarelli n. 53, realizzando un fabbricato di tre piani fuori terra di complessivi mq 458,62. Così composto:
  - 1) appartamento di due vani e accessorio, di circa mq 27,36, posto al piano terra ed individuato con l'interno 1;
  - 2) appartamento di due vani e due accessori, di circa mq 47,68, posto al primo piano ed individuato con l'interno 2;
  - 3) appartamento di due vani e due accessori, di circa mq 37,09, posto al primo piano ed individuato con l'interno 3;
  - 4) appartamento di due vani e due accessori, di circa mq 42,90, posto al primo piano ed individuato con l'interno 4;
  - 5) appartamento di tre vani e due accessori, di circa mq 50,41, posto al secondo piano ed individuato con l'interno 5;
  - 6) appartamento di tre vani e due accessori, di circa mq 74,17, posto al secondo piano ed individuato con l'interno 6;
  - 7) appartamento di tre vani e due accessori, di circa mq 63,90, posto al secondo piano ed individuato con l'interno 7;
- che per tali immobili veniva presentata domanda di sanatoria edilizia presso il Comune di Napoli protocollata al n. 589 del 29/02/1988, n. progressivo 0582443809;
- che detti immobili, individuati con Ordinanza del Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario del Governo - n. 1 del 28 maggio 1981, per la realizzazione di alcuni interventi nell'ambito del Comparto n. 10 del PSER, ex Titolo VIII della Legge 219/81, affidati al Consorzio Napoli 10, Concessionario del Commissario Straordinario di Governo ex art. 81 L. n. 219/81, venivano occupati in data 09/06/1981 e successivamente abbattuti per la realizzazione delle opere pubbliche ivi progettate;
- che con Ordinanze Commissariali n.ri 6634 e 6639 del 19/10/1987 veniva fissato, ai sensi dell'art. 80 della L. n. 219/81, l'ammontare delle indennità di espropriazione relativo ai suindicati immobili, nella misura rispettivamente di:
  - a) 37.530.035 lire, pari ad € 19.382,65, per l'appartamento sito al secondo piano del fabbricato, p.lla 132, sub. 5 di mq 136,53;
  - b) 6.156.035 lire, pari ad € 3.179,33, per l'appartamento sito al piano terra del fabbricato, p.lla 131, sub. 3 e 4 di mq 29,10;
  - c) 19.349.685 lire, pari ad € 9.993,28, per l'appartamento sito al primo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 45,92;
  - d) 14.488.485 lire, pari ad € 7.482,68, per l'appartamento sito al primo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 37,11;
  - e) 20.175.586 lire, pari ad € 10.419,82, per l'appartamento sito al primo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 47,88;
  - f) 21.574.561 lire, pari ad € 11.142,33, per l'appartamento sito al secondo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 51,20;

- g) 37.498.682 lire, pari ad € 19.366,45, per l'appartamento sito al secondo piano del fabbricato, p.lla 131, di mq 139,15;
- che, con quietanze n. 1234 e n. 1241 del 18/11/1991, n. 1067 del 22/12/1995, n. 302 del 09/03/1995 e n. 305 del 23/03/1996 il Concessionario Consorzio Napoli 10 provvedeva al deposito presso la Cassa DD.PP. della complessiva somma di 58.590.945 lire pari ad € 30.259,70 a titolo di indennità per l'espropriazione degli immobili già occupati e demoliti e dell'area di sedime sulla quale essi insistevano;
  - che con decreti n. 6464 del 27/03/1996 e n. 6123 del 19/05/1995 veniva pronunciata l'espropriazione definitiva in favore della gestione liquidatoria delle attività del Sindaco di Napoli – Commissario Straordinario di Governo – per la realizzazione del PSER ex art. 80 della Legge n. 219/81, degli immobili di proprietà degli opposenti ad esclusione degli immobili accatastati presso il NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2;
  - che ritenendo l'indennità di espropriazione assolutamente incongrua ed irrisoria rispetto al valore delle aree e del fabbricato, con atto di citazione notificato in data 30/06 – 01/07/2009 convenivano in giudizio il concessionario Consorzio Napoli 10 ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario ex Titolo VIII L. 219/81, proponendo opposizione alla stima e chiedendo la liquidazione della indennità per l'occupazione e l'espropriazione degli immobili sino alla emissione dei decreti definitivi di espropriazione;
  - che con sentenza n. 47/2010 dell'01/04 – 03/06/2010 la Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, dichiarava l'improcedibilità della domanda relativa alla condanna di determinazione della indennità di espropriazione, per mancata adozione del decreto definitivo di espropriazione per gli immobili accatastati presso il NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, **particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2** e, in accoglimento parziale della domanda proposta, riconosciuta la indennizzabilità dei cespiti costruiti senza concessione edilizia ed in attesa di condono ex L. 47/85, condannava il Consorzio Napoli 10, al pagamento della sola indennità di occupazione legittima da calcolarsi con gli interessi legali sulla indennità di espropriazione "virtuale" determinata in € 387.116,00;
  - che detta pronuncia era passata in giudicato e pertanto, con riferimento alle anzidette statuizioni, trovava piena applicazione il principio del giudicato materiale" sancito dall'art. 2909 c.c., e pertanto l'accertamento compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo;
  - che, in ogni caso, nelle more del giudizio il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 29479 del 15/11/2011, PG n. 2011/856224 del 22/12/2011, rilasciava il condono edilizio per gli immobili accatastati presso il NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. Bar, particella 131 sub 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 già di proprietà degli istanti ed oggetto della procedura espropriativa;
  - che con decreto del Sindaco di Napoli (subentrato alla P.C.M. ai sensi del D.Lgs. 354/99 quale Ente concedente per i lavori ex Titolo VIII L. 219/81) prot. n. 41 del 14/05/2010 prog. Ann. n. 48 del 13/07/2010, veniva pronunciata


l'espropriazione definitiva degli immobili di proprietà degli istanti accatastati nel NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, **particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2** nonché dell'area di sedime degli stessi riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 oggetto della procedura espropriativa, per i quali è stata depositata la sola indennità di espropriazione relativa all'area di sedime del fabbricato espropriato, ammontante a complessive **£ 14.904.874 pari ad € 7.697,72**, mentre nulla è stato depositato per l'espropriazione degli appartamenti costituenti il fabbricato vero e proprio;

- che era venuta pertanto meno qualsiasi causa ostativa alla determinazione e liquidazione della giusta indennità di espropriazione per gli immobili di cui innanzi, oltre alla liquidazione della ulteriore indennità di occupazione dal 01/04/2010, data di pronuncia della sentenza n. 47/2010 al 13/07/2010- data di adozione del decreto di espropriazione del Sindaco di Napoli, per i lavori ex Titolo VIII L. 219/81, prot. n. 41 del 14/05/2010 prog. Ann. n. 48 del 13/07/2010.

Con sentenza n. 4727/2015 del 5/11-9/12/2015 la Giunta Speciale per le espropriazioni – in relazione al principio che nessuna indennità spettava per il fabbricato, costruito abusivamente, poichè la concessione edilizia in sanatoria ex L. 47/85 era stata rilasciata dopo l'emissione del decreto di espropriazione del fabbricato- accoglieva parzialmente la domanda e liquidava l'indennità di occupazione e di espropriazione della sola area di sedime del fabbricato censita nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 p.lle 165,166,167 e 168, rigettando la domanda di liquidazione della ulteriore indennità di occupazione e dell'indennità di espropriazione per il fabbricato censito nel NCEU alla partita 11536, Foglio 12, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2

Su ricorso dei germani Colombrino, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 28571 del 18/4-8/11/2018, in accoglimento dell'unico motivo del ricorso cassò la sentenza n. 4727/2015 del 5/11-9/12/2015 e, osservando che “ ... *il giudicato formatosi* (con la sentenza n. 47/10 della Giunta Speciale, passata in giudicato) *sulla qualificazione del terreno, con la conseguente stima quale antecedente logico-giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio avente ad oggetto l'indennità di espropriazione....*” costituendo l'accertamento in fatto del valore del bene “*il comune punto di partenza sia per il calcolo dell'indennità di occupazione, che per la stima del danno risarcibile. Ciò che muta, a seconda che si agisca per l'una o l'altra indennità, è solo il criterio legale di determinazione*” , rimetteva la causa dinanzi a questa Giunta Speciale anche per le spese del giudizio di cassazione.

COLOMBRINO Umberto, Pasquale, Mario, Salvatore, Gaetano ed Ester riassumevano il giudizio dinanzi a questa Giunta Speciale, chiedendo di : determinare l'indennità di espropriazione dell'area riportata **nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168** nonché degli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, **particella 131 sub 3,4,7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2**, sulla base del valore venale dei beni espropriati alla data del decreto di espropriazione come già determinato dalla Giunta con la sentenza n. 47/2010; determinare l'indennità di occupazione temporanea degli immobili per il



periodo successivo alla sentenza della Giunta speciale n. 47/10 e cioè dal 01/04/2010 al 13/07/2010, data del decreto di espropriazione; condannare i convenuti in solido o chi di essi ritenuto chi responsabile al pagamento in favore degli istanti ovvero al deposito presso la Cassa DD.PP. delle indennità di espropriazione e di occupazione, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo oltre al pagamento del maggior danno ex art. 1224 II comma c.c., oltre interessi e rivalutazione delle somme secondo gli indici ISTAT, nonché il maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c., oltre al rimborso delle spese ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipazione fattane..

Si costituiva, il Consorzio Napoli 10 in liquidazione chiedendo il rigetto della domanda nei suoi confronti ed in subordine per la determinazione delle indennità degli immobili espropriati in base ai parametri di legge e per il rigetto delle domande di rivalutazione monetaria e del maggior danno, col rimborso delle spese processuali.

Non si costituiva il Comune di Napoli,

Nell'udienza del 18 aprile 2019 le parti precisavano le conclusioni nei sensi di cui in epigrafe e la Giunta si riservava di provvedere.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve in primo luogo essere affermata la titolarità dell'obbligazione dal lato passivo del Concessionario consorzio NAPOLI 10 ed esclusa, invece, quella del Comune di Napoli sotto il profilo che il concedente Comune di Napoli, con determinazione n. 10 in data 11.9.2009, ha disposto la chiusura delle convenzioni stipulate con i concessionari ex lege n. 219/81 e con successiva determina prot. 162 dell'08/02/2010 ha soppresso il capoverso laddove era precisato che *"la chiusura non preclude né solleva i concessionari dall'espletamento di ogni residua attività di completamento delle procedure espropriative derivanti dalle convenzioni"*.

Invero, ai sensi degli articoli 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, quando le opere per la realizzazione del Programma Straordinario di cui al titolo VIII della stessa legge sono state affidate, come nella specie, in concessione c.d. traslativa, la legittimazione passiva in ordine alle azioni proposte dal privato al fine del conseguimento della indennità (di espropriazione, di occupazione legittima e ex art. 46 L. 25 giugno 1865 n. 2359) spettantegli per gli interventi ablatori o comunque limitativi del suo diritto dominicale connessi a detta esecuzione ricade in via esclusiva sul concessionario, atteso che allo stesso è attribuita, per legge, la titolarità passiva della relativa obbligazione. Dal dettato dell'art. 81 comma 3 della legge n. 219 del 1981 emerge che *"formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del Sindaco di Napoli... la progettazione delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari"*.

La formula legislativa rivela l'attribuzione dei pubblici poteri al concessionario ed in modo espresso contempla anche le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità.

Ne discende, da un lato, che la legittimazione passiva della relativa obbligazione in capo al soggetto concessionario delle opere deriva direttamente dalla legge e, dall'altro, che il contenuto della convenzione, come ribadito dalle SS.UU. con la Sentenza n. 22728/11 *"non potrebbe derogare - con effetti nei confronti dei terzi a qualsiasi titolo interessati dalla realizzazione del programma straordinario, e specificamente dei proprietari espropriati - a norme di legge che stabiliscono con formule imperative il contenuto e gli effetti delle concessioni medesime"*.

Pertanto - non senza rilevare, per mero tuziorismo, che è rimasta in vigore la parte della convenzione ove è stabilito che *"i concessionari restano obbligati a tenere manlevata l'Amministrazione da eventuali danni cagionati nell'espletamento delle procedure espropriative e/o in generale da pretese di terzi connesse alle attività demandate dalle concessioni"* - l'invocata revoca della convenzione rilevata dal concessionario è del tutto irrilevante per il soggetto espropriato.

Di conseguenza, da un canto il rapporto obbligatorio relativo al pagamento di quelle indennità intercorre unicamente tra il proprietario ed il concessionario, e, dall'altro, il proprietario può far valere il suo diritto unicamente nei riguardi del concessionario, di modo che il concedente è carente di legittimazione passiva rispetto alle domande aventi ad oggetto il pagamento delle indennità (v. da ultimo Cass. Sez. Un. 11 giugno 2003 n. 9327; 11 giugno 2000 n. 9331; 9 maggio 2000 n. 299; 1 giugno 2000 n. 388; 14 luglio 2000 n. 495; 16 marzo 1999 n. 143; 18 dicembre 1998 n. 12700).

Nei rapporti tra il Comune di Napoli e la parte attrice possono totalmente compensarsi le spese processuali sussistendo ragioni di equità per la natura e complessità della questione decisa.

Nel merito, alla stregua della documentazione esibita i germani COLOMBRINO (Umberto, Pasquale, Mario, Salvatore, Gaetano ed Ester) erano comproprietari -giuste dichiarazioni di successione presentate presso l'Agenzia delle Entrate rispettivamente in data 25/03/1981 al n. 1525 vol. 2593 e in data 19/02/2002 n. 1223 Vol. 4387 -tra l'altro, delle unità immobiliari, site in Napoli alla Via Ciccarelli n. 53, quartiere Barra, comprese in un unico corpo di fabbrica riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla partita 11536 foglio 12, particelle 131, 132 e 373 ed individuate con i seguenti mappali:

- a) p.lla 131, sub. 3, PT, di mq 10, categoria C/6, 4<sup>a</sup> classe, R.C. 117 lire, sez. Barra;
- b) p.lla 131, sub. 4, PT, di mq 13, categoria C/6, 4<sup>a</sup> classe, R.C. 152 lire;
- c) p.lla 131, sub. 7 e p.lla 373, sub. 2, 1° piano, consistenza 5,00 v.c., categoria A/4, 1<sup>a</sup> classe, R.C. 930 lire;
- d) p.lla 131, sub. 8, 1° piano, consistenza 2,00 v.c., categoria A/4, 3<sup>a</sup> classe, R.C. 544 lire;
- e) p.lla 131, sub. 9 e p.lla 132, sub. 5, 2° piano, consistenza 6,50 v.c., categoria A/4, 4<sup>a</sup> classe, R.C. 1729 lire;
- f) p.lla 131, sub. 10, 2° piano, consistenza 1,50 v.c., categoria A/5, 3<sup>a</sup> classe, R.C. 408 lire;
- g) p.lla 131, sub. 11, 2° piano, consistenza 1,50 v.c., categoria A/5, 4<sup>a</sup> classe, R.C. 483 lire.

Gli immobili furono costruiti in assenza della licenza edilizia a seguito di condono, il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 29479 del

15/11/2011, PG n. 2011/856224 del 22/12/2011, rilasciava la concessione in sanatoria per gli immobili accatastati presso il NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. Bar, particella 131 sub 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 già di proprietà degli istanti ed oggetto della procedura espropriativa.

Il Sindaco di Napoli quale Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione del PSER della Città di Napoli previsto dal Titolo VIII della Legge 219/81, con ordinanze n. 1 del 28/05/1981 e n. 2 del 03/06/1981 disponeva l'individuazione e l'occupazione ai fini espropriativi, con affidamento delle opere in concessione al Consorzio Napoli 10, del fabbricato in Napoli alla via P. Ciccarelli n. 53 di proprietà degli attori censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli alla particella 131 sub 3/4/7/8/9/10/11, particella 373 sub 2 e particella 132 sub 5 nonché particella 373 sub 3/4/7/8/9/10/11.

Con verbale di consistenza e di occupazione redatto in data 09/06/1981, il Sindaco di Napoli, Commissario Straordinario del Governo, fu immesso nel possesso formale e materiale dei beni.

In detto verbale era precisato che "trattasi di un unico cespite, contrassegnato dalle particelle 131 e 373, appartenente al sig. Colombrino Raffaele e composto dalle seguenti unità immobiliari:

- Piano Terraneo formato da un appartamento e un ripostiglio ricavato nel vano sottoscala;
- Piano primo formato da n. 3 appartamenti;
- Piano secondo formato da n. 3 appartamenti.

L'immobile di cui ai mappali 131 e 373 ha strutture verticali in muratura di tufo e parzialmente in c.c.a. con solai in ferro e tavelloni ed ha l'accesso mediante una corte comune che serve anche altri immobili di altri proprietari".

Con detto verbale, il Sindaco di Napoli, Commissario Straordinario del Governo fu immesso nel possesso formale e materiale del fabbricato.

Dagli allegati a tali verbali di consistenza si evince che, come superficie coperta in pianta, la particella 131 misura nel suo complesso mq 131,15 (12,55 m x 10,45m), mentre l'attigua particella 373 misura mq 40,23 (5,40 m x 7,45 m), per un totale di mq 171,38.

Articolandosi l'edificio *de quo* su piano terra più due livelli in elevazione, sempre dal contenuto dei medesimi allegati ai verbali di consistenza, è possibile desumere le seguenti quadrature:

1. piano terra, p.lla 131 subb. 3 e 4 - mq 23,40
2. primo e secondo piano, p.lla 131 subb. 7, 8, 9, 10 e 11 e p.lla 373 sub. 2 - mq 241,95;
3. secondo piano p.lla 132 sub 5 - mq 73,88 più 76,22 mq di terrazzo a livello, che, virtualizzato al 25%, conduce ad una superficie totale pari a mq 92,94 [(73,88 + (76,22 x 0,25)].

Con Ordinanza n. 6639 del 19/10/1987 del Commissario Straordinario di Governo venivano fissate, tra l'altro, le seguenti indennità di espropriazione:

- p.lla 131, subb 3 e 4 - Lire 6.156.035 (€ 3.179,33) da espropriare per mq 29,10;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 19.349.685 (€ 9.993,28) da espropriare per mq 45,95;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 14.488.485 (€ 7.482,68) da espropriare per mq 37,11;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 20.175.586 (€ 10.419,82) da

espropriare per mq 47,88;

- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 21.574.561 (€ 11.142,33) da espropriare per mq 51,20;
- p.lla 131, sub / (non precisato) - Lire 37.498.682 (€ 19.366,45) da espropriare per mq 139,15.

Con quietanze n. 1234 del 18/11/1991 e n. 1067 del 22/12/1995 veniva depositata, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato, le indennità rispettivamente pari a Lire 3.076.910 e Lire 34.453.125 per un totale di lire 37.530.035 (€ 19.382,65) relativamente alla sola particella 132 sub. 5.

Con quietanze n. 1241 del 18/11/1991 e n. 302 del 09/03/1995 veniva depositata, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato, le indennità rispettivamente pari a Lire 860.565 e Lire 5.295.470 per un totale di lire 6.156.035 (€ 3.179,33) relativamente alla particella 131 subb. 3 e 4.

Con quietanza n. 305 del 25/03/1996 veniva depositata, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP. Tesoreria Provinciale dello Stato, l'indennità di espropriazione di Lire 14.904.875 (€ 7.697,73) relativamente alla "quota parte di area di sedime ed area scoperta degli immobili facenti parti del fabbricato sito in Napoli - Barra alla via Ciccarelli 53 ..... " partita 11536 fol. 12 barra p.lla 131 sub 7/, 373 sub 2 - 131 sub 8 - 131 sub 9, 132sub5 - 131 sub 10 e 11.

In data 19/05/1995 veniva emesso il Decreto di espropriazione n. 6123 che pronunciava l'espropriazione, tra l'altro, del seguente immobile, in ditta "Colombrino Raffaele, partita 11536 foglio 12 sez. BAR - particella 131 sub. 3 e sub 4".

In data 27/03/1996 veniva emesso il Decreto di espropriazione n. 6464 che pronunciava l'espropriazione del seguente immobile, in ditta "Colombrino Raffaele, partita 11536 foglio 12 sez. BAR - particella 132 sub. 5".

Con decreto del Sindaco di Napoli (subentrato alla P.C.M. ai sensi del D.Lgs. 354/99 quale Ente concedente per i lavori ex Titolo VIII L. 219/81) prot. n. 41 del 14/05/2010 prog. Ann. n. 48 del 13/07/2010, veniva pronunciata l'espropriazione definitiva degli immobili di proprietà degli istanti accatastati nel NCEU alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2 nonché dell'area di sedime degli stessi riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 oggetto della procedura espropriativa, per i quali è stata depositata la sola indennità di espropriazione relativa all'area di sedime del fabbricato espropriato, ammontante a complessive £ 14.904.874 pari ad € 7.697,72.

Il Comune di Napoli, con Disposizione Dirigenziale n. 29479 del 15/11/2011 ha rilasciato la sanatoria edilizia, fatto salvo i diritti dei terzi, per gli immobili descritti dal richiedente Colombrino Pasquale nei modelli ad essa allegati per gli abusi realizzati dal 02/09/67 al 29/01/77 siti in via Ciccarelli n. 53 siti al PT, 1°P e 2°P censiti alla sez. BAR, foglio 12, particella 131, sub 3/4/7/8/9/10/11 come di seguito riepilogato:

- appartamento al PT int. 1 composto da due vani ed accessori, tipologia 1, destinazione residenziale sub 3, della superficie utile di 27,36 mq;
- appartamento al 1°P int. 2 composto da due vani ed accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 4, della superficie utile di 47,68 mq;
- appartamento al 1°P int. 3 composto da due vani ed accessori, tipologia 1,



- destinazione residenziale, sub 7, della superficie utile di 37,09 mq;
- appartamento al 1°P int. 4 composto da due vani ed accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 8, della superficie utile di 42,90 mq;
- appartamento al 2°P int. 5 composto da tre vani e due accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 9, della superficie utile di 50,41 mq;
- appartamento al 2°P int. 6 composto da tre vani e due accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 10, della superficie utile di 74,17 mq;
- appartamento al 2°P int. 7 composto da tre vani e due accessori, tipologia 1, destinazione residenziale, sub 11, della superficie utile di 63,90 mq.

Dal citato decreto di esproprio prot. n. 41 del 14/05/2010 prog. Ann. n. 48 del 13/07/2010 si evince che per detti cespiti è stata depositata alla Cassa DD.PP.

– Tesoreria Provinciale di Napoli l'importo di 14.904.875 lire pari a 7.697,72 € giusta quietanza n. 305 del 25/03/96 relativo alla sola quota parte dell'area di sedime e scoperta censita al Catasto Terreni foglio 171:

- particella 165, ente urbano, di	97 mq
- particella 166, ente urbano, di	42 mq
- particella 167, ente urbano, di	27 mq
- particella 168, ente urbano, di	<u>60 mq</u>
per complessivi	226 mq

Dagli estratti di mappa allegati al verbale di consistenza del 09/06/1981 si evince:

- che la particella 131 foglio 12 del catasto fabbricati corrisponde alle particelle 165 e 167 del foglio 171 del catasto terreni che hanno la superficie catastale di 69 mq (42 + 27);
- che la particella 132 foglio 12 del catasto fabbricati corrisponde alla particella 169 del foglio 171 del catasto terreni che ha la superficie catastale di 220 mq e che non è stata citata nel decreto n. 48/2010;
- che la particella 373 foglio 12 del catasto fabbricati corrisponde alla particella 168 del catasto terreni che ha la superficie catastale di 60 mq.

Inoltre dalle visure operate presso il sito dell'Agenzia delle Entrate ed in particolare dall'elenco immobili relativi alle particelle 131, 132 e 373 del Catasto Fabbricati si evince che trattasi comunque di aree edificate sulle quali insistevano anche altre unità immobiliari di proprietà aliena e non oggetto del presente giudizio.

Ora la parte attrice nel presente giudizio in riassunzione chiede la determinazione dell'indennità di espropriazione dell'area riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 nonché degli immobili censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 3,4,7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2 oggetto della procedura espropriativa nonché la liquidazione dell'indennità di occupazione dal 01/04/2010 al 13/7/2010 data del decreto di espropriazione..

Va osservato in primo luogo che questa Giunta, con sentenza n. 47/2010 ha già determinato e liquidato in via definitiva l'indennità di espropriazione e di occupazione per la particella 131 subb 3 e 4, oggetto di decreto di espropriazione n. 6123 del 19/05/1995 .

Pertanto deve essere rigettata la domanda relativa alla determinazione e liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione dei sub 3 e 4 della particella 131 per precedente giudicato.

Per quanto concerne la domanda relativa alla indennità di espropriazione e di occupazione dell'area riportata nel NCT del Comune di

Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168 nonché degli immobili insistenti su dette aree, censiti nel NCEU del Comune di Napoli alla partita 11536, foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2, va rilevato che, in ossequio al dictum della Sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione n. 28571/18, che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Giunta n. 4727/15, la domanda proposta dalla parte attrice, per effetto del giudicato formatosi con la sentenza n. 47/10 passata in giudicato, che aveva accertato già la sanabilità dei fabbricati costruiti senza concessione edilizia, deve essere accolta come di seguito specificato.

Statuiva la Suprema Corte di Cassazione che il giudicato formatosi con la sentenza n. 47/10 della Giunta Speciale, relativo alla sanabilità delle costruzioni costruite senza concessione edilizia con la conseguente stima per determinare la indennità di occupazione legittima, impedisce una diversa qualificazione e valutazione del bene nel giudizio avente ad oggetto l'indennità di espropriazione, poiché, detto accertamento in fatto, costituisce il comune punto di partenza sia per il calcolo dell'indennità di occupazione, che per la stima dell'indennità di espropriazione, potendo mutare solo il criterio legale di determinazione dell'una o dell'altra indennità.

In effetti, la Giunta Speciale, con la sentenza n. 47/2010, accertata la condonabilità dei cespiti - costruiti senza concessione edilizia - censiti foglio 12 sez. BAR, particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2, stimò il valore venale dei fabbricati in €. 1600,00/mq e, non essendo stato ancora emesso il decreto di espropriazione, liquidò la sola l'indennità di occupazione con decorrenza dalla data della perdita del possesso fino al 01/04/2010, data della decisione n. 47/10.

Detta indennità di occupazione fu calcolata sul valore dell'indennità "virtuale" di espropriazione, stimata in €. 387.116,00.

Detto valore fu determinato disapplicando - in adesione alla sentenza Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza 1.10-12.2009 n. 26634- il disposto dell'art. 80 della legge 2019/81, che rinviava all'art. 13 della legge 2892 del 1885 che fissa l'ammontare della indennità di espropriazione nella semisomma del valore venale dei beni-

Questa Giunta rileva che per la determinazione dell'indennità di espropriazione, alla luce anche del *revirement* giurisprudenziale delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione operata con la sentenza n. 2419 del 18.1.2011 - 2.2.2011, va applicato il criterio di liquidazione dell'indennità di esproprio disposto dall'art. 80 della legge 219 del 1981, che rinvia all'art. 13 della legge n. 2892 del 1885 nella parte in cui ai commi 3 e 4 fissa l'ammontare della indennità di espropriazione nella semisomma del valore venale dei beni e dei fitti coacervati (o dell'imponibile catastale) in luogo della disciplina indennitaria di cui all'art. 2 commi 89 e 90 della legge 244/07 comportante la commisurazione della indennità al valore venale pieno degli immobili espropriati.

Invero, questa Giunta, aderendo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili (sent. 28.2.2008 n. 5265; 28.2.2008 n. 5269), ha sempre ritenuto di non potere applicare la disciplina indennitaria di cui all'art. 2 commi 89 e 90 della legge 244/07 comportante la commisurazione della indennità al valore venale pieno degli immobili espropriati; e ciò a seguito della declaratoria di incostituzionalità dei commi 1 e 7 bis dell'art. 5 bis della legge n. 359/92 pronunciata dalla Corte Costituzionale con le sentenze 26.10. 2007 n. 348 e

349, in ragione della specialità di tale normativa, inserita nell'ambito di interventi specifici diretti a fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a gravi calamità naturali, con la necessaria conseguente attribuzione al legislatore del potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, ritenuta più idonea e funzionale.

Successivamente le Sezioni Unite Civili della Cassazione con la sentenza 1.10-12.2009 n. 26634, rilevando che l'indennità virtuale di espropriazione era stata liquidata da questa Giunta Speciale con il criterio della semisomma del valore venale e della rendita catastale coacervata per dieci anni ai sensi dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, richiamato dall'art. 80 della legge 14.5.1981 n. 219, statuiscono che *"è da ritenersi illegittimo sul piano logico, a seguito della sentenza n. 348 del 2007 della Corte Costituzionale, relativa all'analogo art. 5 bis della legge n.2359 del 1965 (in tal senso, Cass. 9 luglio 2008 n. 18844), dovendosi l'indennità virtuale di espropriazione ragguagliarsi solo al valore venale del bene e non alla metà di questo, come illegittimamente previsto dalle citate norme"*.

Al contrario con una successiva sentenza n. 2419 del 18.1.2011-2.2.2011 le Sezioni Unite della Cassazione hanno evidenziato che *"con la sentenza 28 febbraio 2008 n. 5265, hanno specificamente affrontato il problema della permanenza in vigore e della costituzionalità e conformità alla convenzione europea dei diritti dell'uomo del criterio di liquidazione dell'indennità di esproprio di cui all'art. 13 delle legge per Napoli del 1885, richiamato nell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, affermandone la conformità alla legge fondamentale ed escludendone il contrasto "con l'art. 1 Protocollo C.E.D.U. <come interpretato dalla Corte di Strasburgo> costituente <parametro integrativo dell'art. 117 Cost.>, quanto al prescritto allineamento dell'indennizzo al valore venale pieno di mercato del bene espropriato, considerato che, secondo la stessa sentenza della Corte Costituzionale citata, obiettivi legittimi di utilità economica e di giustizia sociale, possono giustificare un indennizzo inferiore al valore venale effettivo, come accade nella legge n. 219 del 1981, avente natura speciale, temporanea ed eccezionale, in quanto volta a porre rimedio alle conseguenze degli eventi sismici..."*.

Né per altro verso, per la determinazione delle indennità nel presente giudizio, può ritenersi abrogata, la legge 2359/1865 operata dall'art 58 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 .

L'art. 58 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 ha previsto l'abrogazione, tra le altre disposizioni di legge, del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1921 con effetto dall'entrata in vigore dello stesso Testo Unico (avvenuta il 30.6.03, ai sensi del successivo art. 59, come modificato), ma lo stesso art. 58 del D.P.R., nel sancire le abrogazioni, ha espressamente *"fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 1"* il quale, a sua volta, testualmente recita: *"le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data"*.

Poiché l'approvazione del progetto esecutivo di cui si tratta e la individuazione delle aree (v. Ordinanza del Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario del Governo - n. 1 del 28 maggio 1981) - comportante la dichiarazione di pubblica utilità per espressa previsione dell'art. 80 e segg.

della legge 219/81 - sono intervenuti molti anni prima del 30.6.2003 (data di entrata in vigore del decreto 327/2001), questa Giunta Speciale ritiene vada applicato il criterio legale di determinazione della indennità di espropriazione il disposto di cui all'art. 13 della legge 2892 del 1895.

Occorre procedere, quindi, alla determinazione dell'indennità di espropriazione degli immobili insistenti sulla particella 131 sub 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 sub 2 **comprensiva dell'area di sedime degli stessi riportata nel NCT del Comune di Napoli al foglio 171 particelle 165, 166, 167 e 168**, con riferimento al valore che tali beni avevano data del decreto di espropriazione (13/07/2010) e su quella base liquidare l'indennità di occupazione.

Va osservato poi con la sentenza 47/2010, la Giunta, tenute presenti le valutazioni compiute in occasione di precedenti sentenze relative a fabbricati di analoghe caratteristiche ricadenti nella stessa zona ed in seguito ad estese indagini di mercato, stimò, per i cespiti facenti parte del fabbricato insistente sulle particelle 131 e 373 (p.lla 131 subb. 7,8,9,10 e 11; p.lla 373 sub. 2) con riferimento al luglio 2010 il valore unitario di 1.600,00 €/mq, comprensivo della incidenza dell'area di sedime.

Questa Giunta ritiene confermare detto valore, frutto di attenta analisi di mercato nella zona.

Pertanto, il valore venale di detti cespiti **comprensivo della incidenza dell'area di sedime**, ascende a €. 387.116,00 [241,95 mq x 1.600,00 €/mq].

In applicazione degli artt. 12 e 13 della Legge n. 2892/1885, in mancanza della prova di fitti certi (non avendo la parte attrice depositato nessun contratto di locazione), all'importo innanzi determinato va aggiunto il coacervo decennale del reddito dominicale delle p.lla 131 subb. 7,8,9,10 e 11; p.lla 373 sub. 2), coacervo che ammonta ad **€ 640,50**.

Operando la media aritmetica tra il predetto valore di mercato ed il coacervo decennale del reddito dominicale si ottiene l'indennità di espropriazione definitiva che risulta pari a **€ 193.878,25 (€. 387.116,00/2 + 640,50 /2)**

Sulla differenza tra l'indennità di espropriazione determinata in questa sede e la somma già depositata, spettano gli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione (13/7/2010) fino alla data dell'effettivo deposito.

Di conseguenza il Consorzio Napoli 10 in Liquidazione va condannato a depositare in favore della parte attrice, presso la Sezione di Napoli della Cassa DD.PP., nel termine di giorni 15 dalla notificazione della presente decisione, la somma complessiva di **€. 193.878,25**, dalla quale deve essere detratto l'importo eventualmente già depositato.

Sulla differenza tra l'ammontare dell'indennità spettante e l'importo già depositato sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione fino alla data dell'effettivo deposito.

Sulla somma **€. 193.878,25** va liquidata l'ulteriore periodo di indennità di occupazione dal 01.4.2010 al 13.7.2010 la data del decreto di espropriazione.

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni unite della Corte Suprema, l'indennità di occupazione legittima, deve essere determinata assumendo come base di calcolo la somma che spetterebbe a titolo di indennità di espropriazione.

Ciò posto, tenuto conto del tasso di interessi legali in vigore durante tale

periodo (pari al 1% dal 1.4.2010 al 13.7.2010) l'indennità in questione va determinato in €. **387,76**.

Di conseguenza il consorzio Napoli 10 in liquidazione va condannato a pagare alla parte attrice, entro il termine e con le modalità di cui sopra, la somma di €. 387,76 oltre agli interessi legali dal 13.7.2010 fino alla data dell'effettivo deposito.

Non può, poi, farsi luogo alla rivalutazione delle indennità liquidate trattandosi di debito di valuta e mancando la stessa allegazione di un maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 comma 2° c.c.

Nel regolamento delle spese, stimasi porre a carico del concessionario le spese di entrambi i gradi del giudizio nonché del giudizio di Cassazione tenuto conto della totale soccombenza del concessionario

Ciò posto, il concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione va condannato a pagare in favore dell'avv. Stefano Curcio, dichiaratosi anticipatario, le spese per il giudizio dinanzi a questa Giunta Speciale, incluso il presente giudizio di rinvio, che appare equo liquidare in complessivi €. **20.000,00**, per onorario, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge nonché le spese per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che appare equo liquidare in €. **9.000,00** oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge.

Condanna il concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione al pagamento dell'onorario dovuto ai componenti e del compenso per il segretario del collegio giudicante che saranno liquidati dal Presidente della Corte d'Appello.

#### **P.Q.M.**


la Giunta Speciale per le Espropriazioni della Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio su ricorso in Cassazione proposto da COLOMBRINO Umberto, Pasquale, Mario, Salvatore, Gaetano ed Ester, quali eredi di COLOMBRINO Raffaele e PIERSANTI Ida, con atto notificato in data 07/02/2019 al Comune di Napoli e al Consorzio Napoli 10 in liquidazione, così provvede:

1) Rigetta la domanda nei confronti del Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva e compensa le spese tra detto Ente e la parte attrice;

2) rigetta la domanda relativa alla determinazione e liquidazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione dei sub 3 e 4 della particella 131 per precedente giudicato.

3) determina l'indennità di espropriazione della p.lla 131 subb. 7, 8, 9, 10 e 11 e della p.lla 373 sub. 2, come specificato in motivazione anche in relazione all'area di sedime, e per l'effetto condanna il consorzio Napoli 10 in liquidazione a depositare, nel termine di giorni quindici dalla notificazione della presente decisione, presso la Sezione di Napoli della Cassa Depositi e Prestiti, la differenza tra l'ammontare dell'indennità spettante di €. **193.878,25** e l'importo già depositato oltre agli interessi legali, sulla differenza, dalla data del decreto di espropriazione (13.7.2010) fino alla data dell'effettivo deposito;

4) condanna il concessionario medesimo a depositare, nel termine e con le modalità di cui sopra l'indennità di occupazione legittima determinata in €. **387,76** oltre agli interessi legali dal 13.7.2010 fino alla data dell'effettivo deposito;



5) condanna il concessionario Napoli 10 in liquidazione al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice le spese per il giudizio dinanzi a questa Giunta Speciale, incluso il presente giudizio di rinvio, che si liquidano in complessivi €. **20.000,00**, per onorario, oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge nonché le spese per il giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, che appare equo liquidare in €. **9.000,00** oltre spese generali (15% sul compenso totale), IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Stefano Curcio, dichiaratosi anticipatario;

6) condanna, infine, detto consorzio al pagamento dell'onorario dovuto ai componenti e del compenso spettante al segretario del collegio giudicante nella misura che sarà determinata dal Presidente della Corte di Appello medesima.

Così deciso nella camera di consiglio della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli il 27 giugno 2019

IL PRESIDENTE est.

I COMPONENTI

IL CANCELLIERE  
Dilettante VIVO

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli. 11 SET. 2019

IL CANCELLIERE  
Dilettante VIVO

Napoli, 13 maggio 2020

Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Prot. SA/RP/rp n. 14/2020

Spett.le  
**COMUNE DI NAPOLI**  
AREA MANUTENZIONE  
SERVIZIO SUPPORTO AL RUP  
Piazza Cavour n. 42  
80137 NAPOLI  
supporto.rup@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Rimborso indennità di espropriazione e occupazione Sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2019 - Umberto Colombrino+5 c/Consorzio Napoli 10 in Liquidazione.

Si trasmette in allegato la seguente documentazione riferita all'oggetto:

- Sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2019;
- Modello unificato costituzione deposito + conteggi;
- Nota MEF per apertura deposito definitivo;
- Contabile avvenuto bonifico indennità del 11/05/2020 per € 205.009,32.

Si resta in attesa di ricevere il relativo rimborso.

Si comunicano, di seguito, le coordinate bancarie per il successivo accredito delle  
somme:

**IBAN IT93N0514203410CC1101015409**


Si resta a disposizione di ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

*All' c.s.d*

Il Liquidatore

*Ing. Stefano Schiavo*







Ragioneria  
Generale  
dello Stato

Ragioneria Territoriale dello Stato di NAPOLI

MODELLO UNIFICATO DI DOMANDA PER LA COSTITUZIONE  
DI DEPOSITO DEFINITIVO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO  
(Bollo assolto in modo virtuale Aut. Min. n. 78579 del 19.07.1999)

Il sottoscritto Stefano Schiavo in qualità di Liquidatore del Consorzio Napoli 10 nato a Salerno il 09/01/1968

domiciliato per la carica a Napoli in Via Brin n. 63 cap 80142 08119323673  
(nome) (cognome)  
(dati anagrafici) (indirizzo) (recapito telefonico)

**CHIEDE la costituzione di un deposito definitivo:**

☐ cauzionale ☒ amministrativo ☐ giudiziario ☐ volontario

Proprietario CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE

VIA B. BRIN N. 63 - 80142 NAPOLI 08119323673  
(dati anagrafici) (indirizzo) (recapito telefonico)

P.IVA 03753080633

REA 337509

(cod. fiscale o partita IVA)

(N. iscrizione Camera di Commercio)

Posta certificata napoli10@pec.it

Per conto COMUNE DI NAPOLI P.IVA 01207650639

A favore Vedi elenco allegato

A garanzia Indennità di espropriazione Fol. 12 Sez. BAR P.Ila 131 sub 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ; p.Ila 373 sub. 2 per € 204.583,83 comprensivi di interessi legali dal 13/07/2010 al 04/03/2020 così come disposto dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4380/2019.

Indennità di occupazione Fol. 12 Sez. BAR P.Ila 131 sub 7 - 8 - 9 - 10 - 11 ; p.Ila 373 sub. 2 € 426,09 comprensivo di interessi legali dal 13/7/2010 al 04/03/2020 così come disposto dalla sentenza della Corte di appello di Napoli. n. 4380/2019.

**IMPORTO DEPOSITO**

€205.009,92

(in cifre)

euro duecentocinquemilazeronove/92

(in lettere)

Data 06/03/2020

CON IL RICHIEDENTE  
Stefano Schiavo  
IL LIQUIDATORE  
Ing. Stefano Schiavo

ELENCO BENEFICIARI DEPOSITO MEF SENTENZA 4380/2019		
NOME	luogo e data di nascita	C.F.
Colombrino Umberto	Napoli il 28/01/1938	CLNMRT38A28F839C
Colombrino Pasquale	Napoli il 25/09/1940	CLNPQL40P25F839L
Colombrino Mario	Napoli il 01/11/1942	CLNMRA42S01F839V
Colombrino Salvatore	Napoli il 2/12/1944	CLNSVT44T02F839F
Colombrino Gaetano	Napoli il 25/02/1949	CLNGTN49B25F839S
Colombrino Ester	Napoli il 07/04/1954	CLNSTR54D47F839U


Tutti i beneficiari risultano elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Stefano Curcio sito in Napoli alla Via F. Crispi n. 62 C.F. Avv Stefano Curcio CRCSEFN73D11F839R

CONSORZIO NAPOLI 10

In liquidazione

ILLIQUIDATORE

Ing. Stefano Schiavo



CONTEGGI COLOMBRINO AL 04/03/2020

SENTENZA G.S.E. 4380/2019

- Indennità di espropriazione: € 193.878,25 di cui 7.697,72 già depositate presso la Cassa DD.PP. ed incassate in occasione del primo svincolo, quindi ancora dovute **€ 186.180,53**
- Interessi legali su 186.180,53 (pari a € 193.878,25 meno € 7.697,72) dal 13/07/2010 (data di adozione del decreto di espropriazione n.48) ad oggi: **€ 18.403,30**
- Indennità di occupazione (pari all'interesse legale sull'indennità di espropriazione dal 01/04/2010 al 13/07/2010): **€ 387,76**
- Interessi legali sulla indennità di occupazione dal 13/07/2010 (data di adozione del decreto di espropriazione n.48) ad oggi: **€ 38,33**
- **Totale: € 205.009,92**

**N.B.**

La Giunta ha commesso un errore nel calcolare l'indennità di occupazione, riconoscendo € 387,76 in luogo di € 547,11, cifra risultante dal corretto calcolo degli interessi legali all'1% su € 193.878,25 dal 01/04/2010 al 13/07/2010. Il resto in sentenza è corretto.

Ovviamente ho inserito nei presenti conteggi la minor somma di cui alla sentenza.

Si allegano le tabelle analitiche relative al calcolo degli interessi legali sulla indennità di espropriazione e sulla indennità di occupazione.

## Calcolo Interessi Legali

012

**Capitale: € 186.180,53**

Data Iniziale: 13/07/2010

Data Finale: 04/03/2020

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
13/07/2010	31/12/2010	€ 186.180,53	1,00%	171	€ 872,24
01/01/2011	31/12/2011	€ 186.180,53	1,50%	365	€ 2.792,71
01/01/2012	31/12/2013	€ 186.180,53	2,50%	731	€ 9.321,78
01/01/2014	31/12/2014	€ 186.180,53	1,00%	365	€ 1.861,81
01/01/2015	31/12/2015	€ 186.180,53	0,50%	365	€ 930,90
01/01/2016	31/12/2016	€ 186.180,53	0,20%	366	€ 373,38
01/01/2017	31/12/2017	€ 186.180,53	0,10%	365	€ 186,18
01/01/2018	31/12/2018	€ 186.180,53	0,30%	365	€ 558,54
01/01/2019	31/12/2019	€ 186.180,53	0,80%	365	€ 1.489,44
01/01/2020	04/03/2020	€ 186.180,53	0,05%	64	€ 16,32

Totale colonna giorni: 3522

Totale interessi legali: € 18.403,30

**Capitale + interessi legali: € 204.583,83**

## Calcolo Interessi Legali

---

**Capitale: € 387,76**

Data Iniziale: 13/07/2010

Data Finale: 04/03/2020

Interessi: Nessuna capitalizzazione

---

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
13/07/2010	31/12/2010	€ 387,76	1,00%	171	€ 1,82
01/01/2011	31/12/2011	€ 387,76	1,50%	365	€ 5,82
01/01/2012	31/12/2013	€ 387,76	2,50%	731	€ 19,41
01/01/2014	31/12/2014	€ 387,76	1,00%	365	€ 3,88
01/01/2015	31/12/2015	€ 387,76	0,50%	365	€ 1,94
01/01/2016	31/12/2016	€ 387,76	0,20%	366	€ 0,78
01/01/2017	31/12/2017	€ 387,76	0,10%	365	€ 0,39
01/01/2018	31/12/2018	€ 387,76	0,30%	365	€ 1,16
01/01/2019	31/12/2019	€ 387,76	0,80%	365	€ 3,10
01/01/2020	04/03/2020	€ 387,76	0,05%	64	€ 0,03

---

Totale colonna giorni: 3522

Totale interessi legali: € 38,33

**Capitale + interessi legali: € 426,09**

---

## TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

DE 0933281

Sezione di NAPOLI SUCC.LE (425)

Mod. 81 SEPTIES T

ANNO FINANZIARIO 96

DATA

25.03.96

NUMERO

305

IMPORTO VERSATO

\*\*\*14.904.875\*\*\*

IMPORTO DEL BOLLO (\*) \* \* \*

CONFERMA IN LETTERE DELL'IMPORTO

\*\*\*QUATTORDICIMILIONI=  
NOVECENTOQUATTROMILA875\*\*\*CODICE CONTABILITA' SPECIALE: 1019 INTESTAZIONE CONTABILITA' SPECIALE:  
GEST.DEP.CASSA DD.PP.NUMERARIO

CAPITOLO: 0 AMMINISTRAZIONE EMITTENTE: 0

CAUSALE:

INDENN. DI ESPROPR. PER P.U. AI SENSI DEL TIT. VIII LEGGE 219/81  
E DELLE ORD.COMM.LI NN. 45/81, 294/82, 1590/84, 6639/87 REL. ALLA QUOTA  
PARTE DI AREA DI SEDIME ED AREA SCOPERTA DEGLI IMM.LI FACENTI PART  
E DEL FABBRICATO SITO IN NAPOLI-BARRA ALLA VIA CICCARELLI 53 INSISTE  
NTI SU AREA RIP. NEL CATASTO TERRENI AL FOL 171 P.LLE 165-1166-167-1  
68 E RIP. PARZ. NCEU NAPOLI IN DITTA COLOMBRINO RAFFAELE. PART. 1153  
6 FOL 12 BARRA P.LLA 131 SUB 7/373 SUB 2 PIANO 1 VANI 5, P.LLA 131 S  
UB 8 PIANO 1 VANI 2, P.LLA 131 SUB 9/132 SUB 5 PIANO 2 VANI 6,5, P.L  
LA 131 SUB 10 PIANO 2 VANI 1,5 E P.LLA 131 SUB 11 PIANO 2 VANI 1,5 .  
NON E' ASS. A IMP. ART 11 L.

N. POSIZIONE: 305766 COME DA ORD. RISCOSSIONE MOD.3 CAT.I N.: 132

I. MECC. 0257128/0746313/000137020

CODICE

\* \* \*

03999870581

CODICE FISCALE

CONSORZIO NAPOLI 10 - NAPOLI DI  
SUA PROPRIETA' E PER CONTO DEL  
C.I.P.E. EX ART 84 L. 219/81

DISP. 09/2011

IL CAZIERE

IL CAPO DELLA SEZIONE

(\*) AutORIZZAZIONE pagamento bollo in modo virtuale (risoluzione di Firenze - Roma n. 1242/97 del 17.4.97  
per la Sicilia, Intendenza di Fianza di Palermo n. 764 del 4.3.97)

Roma - Tribunale Poligrafico e Zucca dello Stato - S.M.



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI NAPOLI**

**VIA F.LAURIA N.80 CENTRO DIREZIONALE IS. F/8 - 80100 NAPOLI**

**Oggetto: Servizio Depositi Definitivi NAPOLI - Apertura deposito definitivo Numero 1349398**

Si comunica che in data 11/03/2020 e' stato aperto presso questa Ragioneria Territoriale dello Stato il deposito in oggetto come da prospetto seguente:

**DATI DEPOSITO**

<b>Nr. Nazionale:</b>	1349398	<b>Nr. provinciale:</b>	334285
<b>Categoria:</b>	AMMINISTRATIVO	<b>Fruttifero:</b>	SI
<b>Importo deposito:</b>	205.009,92		
<b>Imp. Versamento:</b>	205.009,92		
<b>Nominativo e codice fiscale Versante:</b>			
SCHIAVO STEFANO			
<b>A garanzia:</b>			
A GARANZIA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE FG.12			
P.LLA 131 SUB 7-8-9-10-11			
COMUNE DI NAPOLI			
COLOMBRINO UMBERTO 28/01/1938			
"	" PASQUALE	25/09/1940	
"	" MARIO	01/11/1942	
"	" SALVATORE	2/12/1944	
"	" GAETANO	25/02/1949	
"	" ESTER	07/04/1954	

**DATI CATASTALI**

TIPO CATASTO	COMUNE	SIGLA PROVINCIA	SEZIONE URBANA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
Terreni	NAPOLI	NA		12	131	7 A 11

**DIRITTI/SOGGETTI**

15/04/2020

Diritto	Soggetto	Sede/Residenza
DEPOSITANTE LEGALE	CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE	Descrizione non presente - NAPOLI

Per poter procedere al perfezionamento del deposito in oggetto sara' necessario effettuare presso la Tesoreria (Banca D'Italia) o con bonifico (presso Istituto bancario o Poste Italiane) un versamento sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 25037 "Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi" con **IBAN IT49V0100003245350200025037**

Euro 205.009,92

avendo cura di riportare nella causale il codice di riferimento **NA01349398I**

IL DIRETTORE  
Dr. Salvatore Riccio





**Cooperativa**  
 Iscritta al Libro Albo Società Cooperative a Milano alla Presidente N.° 1/19517  
 Iscritta all'Albo delle banche al N.° 4273.00 a aderente all'Ente di Garanti dei Depositi del Credito Cooperativo  
 Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca Iscritta all'Albo dei nuovi Banconi  
 Soggetta all'Atto di Direzione e Coordinamento della Cassa di Gruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  
 Istr. Pag. intestata di Solero e Cassa di Riva al 02749570451 - Cod. 261.08184  
 Società partecipante al Gruppo Iva Cassa Centrale Banca - IVA 02524930207

• Figlii Area Albano/Citerio	Area Valle di Diana	Area Potenza	Area Valle dell'Irno
ROSIGNO (SA)	TEGGIANO (SA)	POTENZA	FUSCIANO (SA)
PIAGGINE (SA)	SANT'ARSENIO (SA)	MARSICO NUOVO (PZ)	BARONISSI (SA)
LAURINO (SA)	SALA CONSILINA (SA)	VILLA D'AGRI (PZ)	ERACILIANO (SA)
ROFRANO (SA)	PADULA (SA)		MERCATO SAN SEVERINO (SA)
VALLO DELLA LUCANIA (SA)			MONTEORO (AV)

www.bccmontepruno.it • segreteria@bccmontepruno.it • segreteria@pec.bccmontepruno.it

~~VALLO DELLA LUCANIA, 11.05.2020~~

VIA BENEDETTO BRIN 63  
80142 NAPOLI NA

~~VALUTA~~

026 DISPOSIZIONI DI BONIFICO  
A FAV: UFFICIO DELLE DOGANE SALERNO  
IBAN: IT49V0100003245350200025037  
ID PAG: 08784000000002652510  
110520+03999870581+RIFERIMENTO NAO1  
349398I  
BONIFICO BANCHE: E 3,00

-205.012,92 EUR 1.1/05/20

**PAGATO**  
11 MAG 2020  
BANCA MONTE PRUNO CREDITO COOPERATIVO  
DI FISSANO, ARSEIGNA E LAURINO  
FILIALE DI VALLO DELLA LUCANIA CASSA 1

**Presso Filiale di**

Versamenti e prelievi		Cassa		Conto Corrente		Totale	
	N. da €	N. da €		N. da €			
<input type="checkbox"/> Versamento	500,00 €	10,00 €		0,20 €		Contanti €	
<input type="checkbox"/> Prelievo	200,00 €	5,00 €		0,10 €		Assegni €	
<input type="checkbox"/> Cambio	100,00 €	2,00 €		0,05 €		Totale del versamento €	
<input type="checkbox"/> Altre Operazioni	50,00 €	1,00 €		0,02 €		Amm. dell'operazione €	
	20,00 €	0,50 €		0,01 €		Resto €	

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri similati è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e ciò anche nel caso di assegni bancari tratti sulla stessa banca accreditante, qualora sono presentati ai suoi sportelli e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso. La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. E tuttavia in facoltà della Banca di rendere disponibile l'importo anche prima di aver effettuato l'incasso; la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1892 del Cod. Civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Si dà atto che gli assegni e i vaglia sono accettati dalla Banca con riserva di verifica da parte della stessa e salvo buon fine: fermo l'obbligo di rimborso in caso di mancato buon fine ed inteso che o dell'ingrosso dei assegni sono applicabili le condizioni e norme che regolano, presso le Banche, i servizi d'incasso o di accettazione di effetti, documenti ed assegni (valevoli anche per effetti, documenti ed assegni scontati o comunque negoziati) di cui si è presa conoscenza.

### DICHIARAZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI OPERAZIONI ESEGUITE PER CONTO DI TERZI

Ai sensi dell'art.13 del D.L. n.625/79 convertito con legge n.15/1980 e successive modifiche e/o integrazioni, dichiaro che la presente operazione viene da me eseguita

**Per conto di:**

**indirizzo**

nato il 25/11/1944 a

**Cod. Fisc.**

Firma del dichiarante

**Dati obbligatori nei casi previsti dall'art. 30 L. 55/1990**  
**Operazioni effettuate da:**

Firma

## L'INCARICATO

**PER USO INTERNO E/O CONTABILE**

Da "napoli10@pec.it" <napoli10@pec.it>

A "Comune di Napoli" <supporto.rup@pec.comune.napoli.it>

Data giovedì 14 maggio 2020 - 09:28

**Nota Consorzio Napoli 10 n SA-RP-rp n 13/2020**

Si trasmette in allegato la nota in oggetto.  
Distinti saluti.

Pq/340612  
del 15/5/2020

**Allegato(i)**

Nota Consorzio Napoli 10 SA-RP-rp n 13-2020.pdf (234 Kb)  
sent 4380 19 Colombrino.pdf (1113 Kb)

Napoli, 13 maggio 2020

Consorzio Napoli 10 in liquidazione

Prot. SA/RP/rp n. 13/2020

Spett.le  
**COMUNE DI NAPOLI**  
AREA MANUTENZIONE  
SERVIZIO SUPPORTO AL RUP  
Piazza Cavour n. 42  
80137 NAPOLI  
supporto.rup@pec.comune.napoli.it

**Oggetto: Rimborso competenze professionali liquidate in favore del procuratore antistatario  
Avv. Stefano Curcio Sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2019 - Umberto  
Colombrino+5 c/Consorzio Napoli 10 in Liquidazione.**

Si trasmette in allegato la seguente documentazione riferita all'oggetto:

- Sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2019;
- Parcella n. F01/2020 del 06/03/2020 dell'Avv. Stefano Curcio;
- Contabile bonifico a favore Avv. Stefano Curcio del 06/03/2020 per € 35.644,48.

Si resta in attesa di ricevere il relativo rimborso.


Si comunicano, di seguito, le coordinate bancarie per il successivo accredito delle  
somme:

**IBAN IT93N0514203410CC1101015409**

Si resta a disposizione di ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

*Alt. c.s.d.*

Il Liquidatore  
*Avv. Stefano Schiavo*  


CURCIO, Avv. STEFANO - C.F. CRCSEF73D11F839R - P.IVA 05022161219 (IT)

Regime fiscale: IVA per cassa - art. 12-bis, D.L. 83/2012

Sede: PIAZZA MUNICIPIO, 4 - 80133 NAPOLI (NA - IT)

**Parcella**  
**Numero: F01/2020**  
**06.03.2020**

**Cessionario/committente**  
**Colombrino, Umberto - C.F. CLMMRT38A28F839C**  
**Sede: Via Vincenzo Scala, 28 - 80128 Napoli (NA - IT)**

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg. Ritenuta I.V.A.	Importo
1 Competenze		29.000	SI 22,00%	29.000,00
2 Spese generali ( 15% )		4.350	SI 22,00%	4.350,00

#### Cassa previdenziale

Tipo	Aliquota	Natura	Importo	Imponibile	Aliquota	I.V.A. Ritenuta
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali	4,00%		1.334,00	33.350,00	22,00%	

#### Dati di riepilogo

Aliquota	Natura	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Imposte
22,00%		Immediata			34.684,00	7.630,48

#### Causale

Umberto Colombrino +5 c/ Consorzio Napoli 10 in liquidazione Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 4380/2019 del 11/09/2019 - competenze professionali liquidate in favore del procuratore antistatario - solvente Consorzio Napoli 10 in liquidazione tenuto al versamento della ritenuta d'acconto

#### Ritenuta

Tipo: Persone fisiche Importo: 6.670,00  
Aliquota: 20,00% Causale: A [Decodifica come da modello CU]

#### Dati pagamento

Pagamento completo

Importo 35.644,48

Termini pagamento

Modalità Bonifico  
Rif. termini 06.03.2020 ( giorni di termine di pagamento)  
pagamento

Quietanza

Ist. finanziario UBI Banca  
IBAN IT04J0311103417000000020686

Codice riconciliazione:

---

TOTALE	42.314,48 (EUR)
--------	-----------------



Da "napoli10@pec.it" <napoli10@pec.it>

A "Comune di Napoli" <supporto.rup@pec.comune.napoli.it>

Data lunedì 20 luglio 2020 - 15:31

**Nota Consorzio Napoli 10 prot SA/RP/rp n 17/2020**

Si trasmette in allegato la nota in oggetto  
Distinti saluti

19/7/2020/494822  
del 20/7/2020

**Allegato(1)**

Nota Consorzio Napoli 10 prot SA-RP-rp n 17-2020.pdf (103 Kb)

Napoli, 20 luglio 2020

**Consorzio Napoli 10 in liquidazione**

Prot. SA/RP/rp n. 17/2020

Spett.le  
**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA MANUTENZIONE**  
**SERVIZIO SUPPORTO AL RUP**  
Piazza Cavour n. 42  
**80137 NAPOLI**  
supporto.rup@pec.comune.napoli.it

**Oggetto: Rimborsio competenze professionali liquidate in favore del procuratore antistatario**  
**Avv. Stefano Curcio Sentenza G.S.E. n. 4380/2019 del 11/09/2019 - Umberto**  
**Colombrino+5 c/Consorzio Napoli 10 in Liquidazione.**

Ad integrazione di quanto trasmesso con ns nota prot SA/RP/rp n 13/2020 del 13/05/2020, si trasmette in allegato la Parcella n. F01/2020 del 06/03/2020 dell'Avv. Stefano Curcio -quale procuratore antistatario per la sentenza in oggetto- quietanzata dal Sig Colombrino Umberto.

Si resta in attesa di ricevere il relativo rimborso.

Si comunicano, di seguito, le coordinate bancarie per il successivo accredito delle somme:

**IBAN IT93N0514203410CC1101015409**

Si resta a disposizione di ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

*Alt. c.s.d*

Il Liquidatore  
*Ing. Stefano Schiavo*  




CURCIO, Avv. STEFANO - C.F. CRCSEF73D11F839R - P.IVA 05022161219 (IT)

Regime fiscale: IVA per cassa - art. 32-bis, D.L. 83/2012

Sede: PIAZZA MUNICIPIO, 4 - 80133 NAPOLI (NA - IT)

**Parcella**  
**Numero: F01/2020**  
**06.03.2020**

**Cessionario/committente**  
**Colombrino, Umberto - C.F. CLMBRT38A28F839C**  
**Sede: Via Vincenzo Scala, 28 - 80128 Napoli (NA - IT)**

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Sconto/Magg. Ritenuta I.V.A.	Importo
1 Competenze		29.000	SI 22,00%	29.000,

2 Spese generali (.15%)		4.350	SI 22,00%	4.350,
-------------------------	--	-------	-----------	--------

#### Cassa previdenziale

tipo	Aliquota	Natura	Importo	Imponibile	Aliquota IVA	Ritenuta
Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori legali	4,00%		1.334,00	33.350,00	22,00%	

#### Dati di riepilogo

Aliquota	Natura	Esigibilità IVA	Spese accessorie	Arrotondamento	Imponibile	Importo
22,00%		Immediata			34.684,00	7.630,

#### Causale

Umberto Colombrino +5 c/ Consorzio Napoli 10 in liquidazione Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, Sentenza n. 4380/2019 del 11/09/2019 - competenze professionali liquidate in favore del procuratore antistatario - solvente Consorzio Napoli 10 in liquidazione tenuto al versamento della ritenuta d'acconto

#### Ritenuta

<b>Tipo:</b>	Personale fisiche	<b>Importo:</b>	6.670,00
<b>Aliquota:</b>	20,00%	<b>Causale:</b>	A [Decodifica come da modello CU]

#### Dati pagamento

Pagamento completo

**Importo** 35.644,48

**Termini pagamento**

Modalità

Bonifico

Ris. termini  
pagamento

05.03.2020 (giorni di termine di pagamento)

Quietanza

Ist. finanziario

UBI Banca

IBANIT04303111034170000000020686

Codice riconciliazione:

TOTALE

42.314,48 (EUR)

*Copulino Ihera*



**Area Infrastrutture**  
*Il Responsabile*

COMUNE DI NAPOLI  
**1940t. 2019. 0385601 02/05/2019**  
Mitt.: AREA INFRASTRUTTURE - ARIN1069  
Ass.: Servizio Supporto ai RUP - ARMA1083



Al Servizio Supporto ai RUP

Al Servizio Gestione del Bilancio

p.c. Al Dipartimento Avvocatura  
Avvocato Generale

oggetto: riconoscimento debiti fuori bilancio ex concessionari P. S. E. R.

Si trasmette per competenza, al Servizio Supporto al R.U.P. la nota PG 364002 del 19.4.2019 del Servizio Gestione del Bilancio riferita in oggetto, e si rappresenta che il Servizio Supporto ai R.U.P. nel nuovo modello organizzativo, rientra nell'ambito dell'Area Manutenzione, pertanto vorrà Codesto Servizio Gestione del Bilancio trasmettere eventuali successive pratiche al suddetto Servizio ed Area in cui ricade la competenza.

Serena Riccio  
*Serena Riccio*

Come per e

Senza Suppl. RUP RD. 3.0.0.0.  
creditori: in compenso

GRATIA  
24/4/19

L. 20.01.19



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria

Servizio Gestione del Bilancio

COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2019. 0364002 19/04/2019 12.05

Mitt.: Gestione Bilancio - DPR61032

Ass.: AREA INFRASTRUTTURE - ARIN1069

Fascicolo : 004



Al Responsabile dell' Area Infrastrutture  
SEDE

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex concessionari P.S.E.R.

Si trasmette , per i conseguenziali adempimenti di competenza, la nota prot. n. 348358 del 15.04.2019

Il Dirigente  
Dott.ssa Rosaria Rossi

*R. Rossi*



COMUNE DI NAPOLI

*Dipartimento Avvocatura*

*Avvocato Generale*

PG / 2019/356389-18746  
del / 17 APR 2019

AL RAGIONIERE GENERALE

corr. 331/19

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO EX CONCESSIONARI P.S.E.R.

Si riscontra la Vs. prot. 348358, del 15.4.19, con la quale, prendendo spunto da un risalente parere di quest'Avvocatura, incentrato sulla criticità dell'inquadramento dei rimborsi agli ex Concessionari ex titolo VIII l.219/81 per sentenze di condanna irrogate nei riguardi degli stessi dalla G.S.E. nell'ambito della tipologia dei debiti fuori bilancio, si opina per la possibilità di ascrivere tali debiti alla categoria di cui alla lett. dell'art. 194 comma 1 lett. d) d.lvo 167/2000

A rigore, tali debiti afferiscono effettivamente a procedure espropriative in cui l'Ente è succeduto alle Amministrazioni centrali. Procedimenti ablatori per i quali i Concessionari, erano, ex lege, investiti di un potere espropriativo. Ad essi è sovente seguita una fase contenziosa per l'opposizione dei proprietari alle stime o di occupazione ovvero per il riconoscimento di ulteriori indennità ( per asservimento dei relativi fondi). Tuttavia, ferma sempre la considerazione che sarebbe stata opportuna, dopo l'esaurimento dei fondi della contabilità speciale trasferita dallo Stato, all'atto del passaggio dei beni agli Enti locali, una programmazione di bilancio atta a fronteggiare le spese derivanti da tali rimborsi, occorre rilevare che la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n.32/16 citata nella missiva, pure nel quadro della disamina della finanziabilità con mutui dei predetti debiti per spese di investimento, ha ritenuto che possano qualificarsi come tali ( oltre le indennità oggetto di condanna) gli interessi e la rivalutazione ( se siano in rilievo debiti di valore, per eventuali fatti illeciti in seno alla procedura espropriativa) sino all'atto del deposito della sentenza ( in questo caso sopportate dai Concessionari). Ha, invece, escluso da tale novero interessi moratori, successivi alla sentenza, e spese di giustizia di qualsiasi natura. Ciò in quanto essi non concorrono a determinare il valore dell'immobile acquisito. Nello stesso senso si orienta la più recente Corte Conti, sez. Controllo Marche n.23/18,(del pari citata nella Vs.), in materia di riconoscimento per debito fuori bilancio per accessione invertita, che esclude che le suddette voci di spesa possano qualificarsi come spesa di investimento.


Pertanto, pur non escludendosi nei predetti pareri che tali debiti possano ascrivere alla fattispecie della lett.d) dell'art. 194 c.1 d.lvo, pare problematico includere nella relativa procedura di riconoscimento le eventuali, ulteriori spese relative a tali sentenze, ultronee rispetto alla sorta ed agli interessi e rivalutazione sino al deposito della sentenza (ovvero ulteriori interessi moratori e spese giudiziali). Essi, si rammenta, neppure possono essere attratti nella fattispecie di cui alla lettera a), trattandosi di sentenze esecutive non comminate ai danni dell'Ente, la cui legittimazione passiva è stata

Piazza Municipio · Palazzo San Giacomo · 80133 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7954616 – 0817954720  
fax (+39)0817954617-0817954645

*avvocato.generale@comune.napoli.it · www.comune.napoli.it*

( unanimemente) esclusa dalla giurisprudenza, a favore dei Concessionari, per converso titolari di un diritto al rimborso di quanto anticipato per l'adempimento del comando giudiziale.

(Fabio M. Ferrafi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferrafi', with a stylized flourish at the end.

Prot. PG/2019/ 572886

**Area Manutenzione**  
Servizio Supporto al Rup

**E p.c. Servizio Gestione Bilancio**  
**Avvocato Coordinatore**


Oggetto: Convenzione concessoria Comune di Napoli / Infrsud ( oggi Fintecna S.p.a.) – Risposta AE all'istanza di consulenza giuridica

In riscontro alla Vs nota n. 562055/2019, si conferma che, in virtù del parere espresso dall'Amministrazione Finanziaria nella risposta all'istanza di consulenza giuridica presentata, le indennità di esproprio e/o occupazione anticipate dai concessionari ex Legge 219, non rientrano nella previsione di esclusione indicata all'art. 15 D.p.r. 633/72 e, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Il Dirigente

  
Dott. Gianfranco Dentale





COMUNE DI NAPOLI  
Dipartimento Ragioneria

PG 2021/ 340844

del 27/04/2021

Al Servizio Supporto ai RUP

Al Responsabile Area Manutenzione

p.c. Al Servizio Gestione Bilancio

Al Servizio Programmazione e rendicontazione

**OGGETTO:** Finanziamento in esercizio provvisorio 2021 del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL, proposto al Consiglio Comunale con delibera di Giunta n. 493 del 30/12/2020.

La proposta in oggetto, relativa al debito fuori bilancio di € 288.369,42 del Consorzio Napoli 10, non è stata approvata Consiglio Comunale entro il 31/12/2020.

Per consentire al Consiglio Comunale di approvare tale proposta entro il termine stabilito dall'art. 29 comma 4 del regolamento di contabilità comunale, è necessario assicurare la relativa copertura finanziaria sul corrente esercizio 2021.

Pertanto, si invita a proporre con urgenza proposta di Giunta Comunale per

- Prelievo dal fondo di riserva (20.01-1.10.01.01.001), in esercizio provvisorio 2021, di € 288.369,42 da destinare alla copertura finanziaria del debito fuori bilancio in discorso con imputazione della spesa: 01.11-1.10.05 (CAP 42051)
- Proporre al Consiglio Comunale emendamento della proposta di Giunta Comunale n. 493 del 30/12/2020, sostituendo il punto 3) e 4) del deliberato come segue:

"Finanziare la spesa di € 288.369,42 come da dettaglio che segue:

Class. Bilancio	Descrizione	Spesa 2021
01.11-1.10	Debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lettera d) ed e) del TUEL, per rimborsi Consorzio Napoli 10.	
Totale Spesa 2021		288.369,42

Il Ragioniere Generale  
dott. R. Grimaldi



DEBITO N. 1 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con “X”)		imputazione debito (contrassegnare con “X”)	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche				
Qualificazione sintetica delle cause	Rimborso				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo ( <b>lettera D</b> dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	Rimborso al concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione delle somme depositate a Cassa DD.PP. a titolo di indennità di espropriazione oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio e fino al deposito, ed a titolo di indennità di occupazione temporanea legittima oltre interessi legali dalla data del decreto di esproprio fino al deposito - Causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Umberto Colombrino + 5 contro Consorzio Napoli 10 in liquidazione, ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e Comune di Napoli R.G. n. 612/2019 per la rideterminazione delle indennità di esproprio relativa all’immobile identificato in catasto al foglio 12 sez. BAR, particella 131 subalterni 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 subalterno 2, definita con sentenza n. 4380/2019.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Trattasi di rimborso al concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione, per convenzione cui il Comune è succeduto, delle somme depositate alla Cassa DD.PP. a titolo di indennità di esproprio e di occupazione temporanea legittima, oltre interessi legali fino al deposito oltre IVA, per effetto della sentenza della G.S.E. 4380/2019				
CREDITORE	Consorzio Napoli 10 in liquidazione – Via Benedetto Brin n. 63 – 80142 Napoli – C.F.: 03999870581 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Richiesta di rimborso del Concessionario pervenuta a mezzo pec con nota prot. n. 14/2020 del 13/05/2020 acquisita al PG/2020/340665 del 15/05/2020		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del _____		

Napoli, 26/11/2020

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore all'Urbanistica

VISTO: L'Assessore al Patrimonio

VISTO: L'Assessore al Verde

IL DIRIGENTE  
Arch. Alfonso Ghezzi

L'Assessore all'Urbanistica  
Prof. Carmine Piscopo

L'Assessore al Patrimonio  
Dott.ssa Alessandra Clemente

Sottoscritta digitalmente da  
L'Assessore al Verde  
Dott. Luigi Felaco

DEBITO N. 2 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa “B”)	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con “X”)		imputazione debito (contrassegnare con “X”)	
		ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	Successione ai sensi della legge 341/95 del Comune di Napoli alla Gestione Straordinaria titolo VIII legge 219/81 ed esaurimento dei fondi trasferiti. Il debito è inerente la realizzazione di opere pubbliche				
Qualificazione sintetica delle cause	Rimborso				
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo ( <b>lettera E</b> dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). [per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa “A1” e “Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa”].	Rimborso al concessionario Consorzio Napoli 10 in liquidazione per anticipato pagamento - Causa innanzi alla Giunta Speciale per le Espropriazioni (G.S.E.) presso la Corte di Appello di Napoli di cui al ricorso della ditta Umberto Colombrino + 5 contro Consorzio Napoli 10 in liquidazione, ex Concessionario Titolo VIII Legge 219/81, e Comune di Napoli R.G. n. 612/2019 per la rideterminazione delle indennità di esproprio relativa all'immobile identificato in catasto al foglio 12 sez. BAR, particella 131 subalterni 7, 8, 9, 10, 11 e particella 373 subalterno 2, definita con sentenza n. 4380/2019.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Trattasi di rimborso al Consorzio Napoli 10 in liquidazione, per convenzione cui il Comune è succeduto, che ha pagato le spese legali al procuratore di parte attrice Avv. Stefano Curcio liquidate con la sentenza della G.S.E. n. 4380/2019				
CREDITORE	Consorzio Napoli 10 in liquidazione – Via Benedetto Brin n. 63 – 80142 Napoli – C.F.: 03999870581 <input type="checkbox"/> Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (%____) di cui per spese legali € _____				
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Richieste di rimborso del Concessionario pervenute a mezzo pec con note prot. n. 13/2020 del 13/05/2020 acquisita al PG/2020/340612 del 15/05/2020 e prot. n. 17/2020 del 20/07/2020 acquisita al PG/2020/494922 del 20/07/2020.				
				Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale n. del	

Napoli, 26/11/2020

Il Dirigente

VISTO: L'Assessore all'Urbanistica

VISTO: L'Assessore al Patrimonio

VISTO: L'Assessore al Verde

IL DIRIGENTE  
Arch. Alfonso Ghezzi

L'Assessore all'Urbanistica  
Prof. Carmine Piscopo

L'Assessore al Patrimonio  
Dott.ssa Alessandra Clemente

Sottoscritta digitalmente da  
L'Assessore al Verde  
Dott. Luigi Felaco

SCHEDA "B"

modello 1

Dirigente:

Struttura:

Servizio:

Visto: Il Presidente/Assessore...

Arch. Alfonso Ghezzi

Area Manutenzione

Supporto ai RUP

COMUNE DI NAPOLI

DEBITI ORIGINATISI

POST 08/11/2001

Tel Ref.

081/7959451

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° MAGGIO - 31 OTTOBRE 2020

Il sottoscritto Dirigente

Arch. Alfonso Ghezzi

propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi :

numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	importi								Imputazione del debito (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")				
		sorta capitale	interessi	rivalutazione	spese legali	CPA	IVA	Attivazione di accertamento di entrata per azione di rivalsa da esperire (laddove prevista in sentenza)						
								€	di cui per spese legali	spesa corrente (X)	importo per spesa corrente	spesa c/capitale (X)	importo per spesa c/capitale	
1	Consorzio Napoli 10 in liquidazione	205.009,92					41.045,02			X	246.054,94		0	
2	Consorzio Napoli 10 in liquidazione				33.350,00	1.334,00	7.630,48			X	42.314,48		0	
TOTALE												288.369,42		0,00

Il sottoscritto Dirigente

Arch. Alfonso Ghezzi

, dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente,

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente

Arch. Alfonso Ghezzi

Sottoscritta digitalmente da :

Il Dirigente del Servizio SUPPORTO AI RUP

Il Dirigente del Servizio GESTIONE BILANCIO

Arch. Alfonso Ghezzi

dott.ssa R.Rossi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

59

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° maggio – 31 ottobre 2020

Relazione illustrativa – in riferimento ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del 1° comma dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000 – delle motivazioni in ordine alla *“acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191”*.

Struttura: Area Manutenzione

Servizio: Supporto ai RUP

Il debito relativo alla ricognizione in intestazione, al pari di altri pure proposti per il riconoscimento nelle tornate precedenti, si riferisce a **RIPETIZIONI DEGLI ESBORSI** effettuati dai Concessionari a titolo di indennità varie relative a procedimenti avviati a seguito di concessioni traslative ex legge 219/81.

Fonte di tale obbligo di ripetizione è la **CONVENZIONE** ed atti aggiuntivi alla stessa intervenuti tra Concedente (Comune di Napoli succeduto al Commissario Straordinario di Governo Titolo VIII Legge 219/81) e Concessionari.

La restituzione di questi esborsi dal Comune al Concessionario, ad avvenuto pagamento e/o deposito, si fonda su autorevole parere reso dal Servizio Avvocatura Comunale con nota n. 519143/30.06.2014 e *“in mancanza di risorse sulle poste contabili”* non può che avvenire, nei limiti della dimostrata utilità, ai sensi dell'art. 194 lettera e) del D. Lvo 267/2000 sulla scorta della circostanza che mancando somme apposte in bilancio relative alle concessioni del programma P.S.E.R. l'Ente, comunque tenuto alla ripetizione degli oneri espropriativi, ha acquisito un arricchimento derivante da un servizio reso dagli ex concessionari, i quali hanno portato a termine i procedimenti espropriativi, e per effetto degli stessi hanno poi corrisposto ulteriori somme a seguito di statuizioni giudiziali che hanno rimodulato le indennità.

I debiti di cui trattasi, per loro natura, non sono da assoggettare alla ritenuta per utili d'impresa.

Napoli, li 26/11/2020

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE  
(Arch. Alfonso Ghezzi)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



## Ricognizione debiti fuori bilancio 1° MAGGIO – 31 OTTOBRE 2020

### Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa.

*N.B.: L'attestazione - relativa ai debiti fuori bilancio di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 - dovrà essere allegata alla relazione descrittiva di cui alla scheda "A1".*

Il sottoscritto Arch. Alfonso Ghezzi, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto ai R.U.P. dell'Area Manutenzione, valutata l'adeguatezza della documentazione raccolta e presentata in relazione al debito fuori bilancio di cui alla lett.e) comma 1 dell'art.194 del D.Lgs. 18.08.00 n.267:

Creditore: Consorzio NAPOLI 10 in liquidazione

Importo: € 42.314,48

#### ATTESTA

ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 e dell'art.17 comma 2 lett a) del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni del Comune di Napoli:

- la completa assenza di un procedimento di erogazione di spesa / ~~la presenza di un procedimento di spesa irregolarmente posto in essere (alternativamente), attuato in violazione delle norme giusecontabili che presiedono alla correttezza dell'iter procedimentale;~~
- pur in assenza del prescritto procedimento di spesa / ~~per effetto della sua irregolare formalizzazione (alternativamente),~~ l'Ente ha comunque tratto accertati e dimostrati vantaggi, legislativamente identificati in specifiche utilità con conseguente arricchimento;
- l'intero ammontare del debito è sorretto dai presupposti di utilità e arricchimento;
- l'ammontare del debito è stato determinato al netto dell'utile d'impresa determinato nella misura percentuale del 0% per complessivi € 42.314,48;
- l'esercizio di pubbliche funzioni o servizi di competenza dell'Ente, l'utilità della prestazione resa, il conseguente arricchimento dell'Amministrazione e l'esistenza dell'obbligo ad ordinare la spesa e, pertanto, la regolarità dell'azione amministrativa inerente il riconoscimento del debito.

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRIGENTE  
Arch. Alfonso Ghezzi